



Assessorato Agricoltura Ambiente Sviluppo Sostenibile

DIRETTIVA GENERALE

SULLA ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N.9/99

**"DISCIPLINA DELLA PROCEDURA
DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE"**

LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999 N. 9
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000 N. 35

SOMMARIO

1. PREMESSA	6
1.1 <u>LE BASI DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.....</u>	7
1.2 <u>LE FUNZIONI DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE</u>	7
1.3 <u>L'ENTRATA IN VIGORE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PREVISTA DALLA L. R. 9/99 COME MODIFICATA DALLA L. R. 35/2000.....</u>	8
2 LA LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.....	9
2.1 <u>LE DEFINIZIONI DA UTILIZZARE.....</u>	10
2.2 <u>L'AMBITO DI APPLICAZIONE.....</u>	10
2.2.1 <u>Le procedure per progetti ricadenti in aree naturali protette.....</u>	11
2.2.2 <u>Le procedure si applicano solo a progetti nuovi o di trasformazione ed ampliamento.....</u>	12
2.2.3 <u>Le procedure si applicano a progetti considerati nel loro insieme.....</u>	13
2.2.4 <u>Esclusioni</u>	13
2.2.5 <u>Incrementi di soglie</u>	14
2.2.6 <u>Individuazione procedure e relative autorità competenti</u>	15
2.2.7 <u>La disciplina specifica per "Cave e torbiere"</u>	15
2.2.8 <u>Il coordinamento con la relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica degli elettrodotti prevista dall'art. 2, comma 7, della LR 10/93 e successive modifiche ed integrazioni ..</u>	16
2.3 <u>L'INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI.....</u>	17
2.4 <u>L'ARTICOLAZIONE DELLE PROCEDURE.....</u>	19
2.4.1 <u>Procedura di verifica (screening).....</u>	19
2.4.2 <u>Procedura di VIA</u>	20
2.5 <u>COORDINAMENTO, INTEGRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE</u>	29
2.6 <u>PROCEDURE INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI.....</u>	30
2.6.1 <u>Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali</u>	30
2.6.2 <u>Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri</u>	31
2.6.3 <u>Progetti sottoposti alla procedura di via di competenza statale</u>	31
2.7 <u>MONITORAGGIO.....</u>	32
2.8 <u>VIGILANZA E CONTROLLO.....</u>	32
2.9 <u>CONTROLLO SOSTITUTIVO</u>	33
2.10 <u>SISTEMA INFORMATIVO.....</u>	34
2.11 <u>MODIFICHE DEGLI ALLEGATI.....</u>	34
2.12 <u>SPESE ISTRUTTORIE.....</u>	34

3.	<u>INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DELLA L. R. 9/99</u>	34
3.1.	<u>PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI</u>	34
3.2	<u>SVOLGIMENTO DELL'EVENTUALE "ISTRUTTORIA PUBBLICA"</u>	35
3.3	<u>SVOLGIMENTO DELL'EVENTUALE "CONTRADDITORIO" TRA PROPONENTE E SOGGETTI PRESENTATORI DI OSSERVAZIONI</u>	37
3.4	<u>DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LE "SPESE ISTRUTTORIE"</u>	38
3.5	<u>INDIVIDUAZIONE DELLE "AREE INDUSTRIALI ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE" E DELLE "AREE INDUSTRIALI ESISTENTI DOTATE DI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI TECNOLOGICI ATTI A GARANTIRE LA TUTELA DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE"</u>	40
3.5.1	<u>Individuazione del soggetto gestore</u>	45
3.5.2	<u>Contenuti urbanistico – territoriali di qualità</u>	46
3.5.2.a	Previsione delle aree ecologicamente attrezzate nella pianificazione territoriale ed urbanistica	47
3.5.2.b	Destinazioni d'uso.....	48
3.5.2.c	Condizioni di assetto territoriale	49
3.5.2.d	Condizioni urbanistiche di qualità.....	49
3.5.3	<u>Condizioni di gestione ambientale di qualità</u>	51
3.5.3.a	Principi generali	51
3.5.3.b	Programma ambientale.....	52
3.5.4	<u>Sistemi di certificazione ambientale</u>	53
3.5.5	<u>Monitoraggio</u>	53
3.6	<u>APPLICAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE</u>	54
3.7	<u>DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI PROGETTI</u>	54
3.8	<u>CRITERI PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER VIA INFORMATICA</u>	54
4.	<u>PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) -- I COMPITI DI OGNI AUTORITA' COMPETENTE (REGIONE, PROVINCA, COMUNE)</u>	55
4.1	<u>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE</u>	55
4.2	<u>PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI</u>	56
4.3	<u>DEPOSITO DEGLI ELABORATI</u>	56
4.4	<u>PUBBLICIZZAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO</u>	57
4.5	<u>ISTRUTTORIA TECNICA DEGLI ELABORATI</u>	58
4.6	<u>ACQUISIZIONE, INVIO AL PROPONENTE ED ESAME DELLE EVENTUALI OSSERVAZIONI</u>	58
4.7	<u>DECISIONE IN MERITO ALLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)</u>	59
4.8	<u>MONITORAGGIO</u>	61

4.9	<u>REGISTRO DEI PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) E DEI RELATIVI ESITI'</u>	62
5.	PROCEDURA DI VIA -- I COMPITI DI OGNI AUTORITA' COMPETENTE (REGIONE, PROVINCIA, COMUNE)	62
5.A.	FASE EVENTUALE DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA (SCOPING)	62
5.A.1	<u>FASE PRELIMINARE DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA (SCOPING)</u>	62
5.A.2	<u>PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL SIA</u>	63
5.A.3	<u>ACQUISIZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE</u>	63
5.A.4	<u>CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ED ISTRUTTORIA DELLA DOCUMENTAZIONE</u>	64
5.A.5	<u>DECISIONE IN MERITO ALLA FASE DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA (SCOPING)</u>	65
5.A.6	<u>EFFETTI DELLA DECISIONE IN MERITO ALLA FASE DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA (SCOPING)</u>	66
5.B.	PROCEDURA DI VIA	66
5.B.7	<u>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, DEL SIA E DEL PROGETTO DEFINITIVO</u>	66
5.B.8	<u>PREDISPOSIZIONE DEL SIA, DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEGLI ELABORATI PROGETTUALI</u>	67
5.B.9	<u>DEPOSITO DEL SIA, DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEGLI ELABORATI PROGETTUALI</u>	68
5.B.10	<u>PUBBLICIZZAZIONE</u>	69
5.B.11	<u>CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI</u>	70
5.B.12	<u>SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI</u>	73
5.B.12.1	<u>Le norme che regolano lo svolgimento della Conferenza di servizi</u>	73
5.B.12.2	<u>Lo svolgimento della Conferenza di servizi</u>	73
5.B.12.3	<u>Le determinazioni della Conferenza di servizi</u>	76
5.B.12.4	<u>I dissensi espressi in Conferenza di servizi</u>	78
5.B.12.5	<u>Coordinamento della Conferenza di servizi previste dalla LR sulla VIA e della Conferenza prevista per l'approvazione dei progetti relativi ai rifiuti</u>	80
5.B.13	<u>EVENTUALE CONVOCAZIONE DELL' "ISTRUTTORIA PUBBLICA"</u>	81
5.B.14	<u>EVENTUALE CONVOCAZIONE DEL "CONTRADDITTORIO" TRA PROPONENTE E SOGGETTI PRESENTATORI DI OSSERVAZIONI</u>	82
5.B.15	<u>ACQUISIZIONE, INVIO AL PROPONENTE ED ESAME ED ISTRUTTORIA TECNICA DELLE EVENTUALI OSSERVAZIONI</u>	82

5.B.16	<u>ESAME ED ISTRUTTORIA DEL SIA E DEL PROGETTO DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE E DELLA CONFERENZA DI SERVIZI</u>	83
5.B.17	<u>PREDISPOSIZIONE DEL "RAPPORTO SULL'IMPATTO AMBIENTALE" DEL PROGETTO DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE</u>	83
5.B.18	<u>DECISIONI FINALI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - STRUTTURA DEL "RAPPORTO SULL'IMPATTO AMBIENTALE" - COORDINAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DI ATTI AUTORIZZATORI</u>	84
5.B.19	<u>DELIBERAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE E SUA COMUNICAZIONE</u>	87
5.B.20	<u>MONITORAGGIO</u>	91
6.	INDIRIZZI PER IL MONITORAGGIO	91
	ALLEGATO 1 - LE DEFINIZIONI DA UTILIZZARE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) E LA PROCEDURA DI VIA...	95

1. PREMESSA

La legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dalla legge regionale 16 novembre 2000, n. 35, in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (d'ora in avanti: "LR sulla VIA") non solo rappresenta il formale e necessario recepimento nella nostra regione delle Direttive europee – 85/337/CEE e 97/11/CE - in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e dà attuazione al conseguente Atto di Indirizzo e Coordinamento contenuto nel D.P.R. 12 aprile 1996, ma rappresenta un passo deciso verso l'approccio preventivo alle problematiche ambientali.

Con l'approvazione di questo testo normativo la nostra regione - intesa non solo in senso istituzionale, ma anche e soprattutto come insieme sociale ed economico - compie uno dei tanti passi necessari per inserirsi pienamente in un ambito europeo. Compie, cioè uno dei passi necessari per essere attenta, ed adeguare i propri strumenti di intervento e la propria cultura, alle sfide di concorrenzialità di sistema e di qualità che selezioneranno le economie e le società nei prossimi anni. Le tematiche ambientali saranno necessariamente parte consistente di questo processo.

La VIA sembra rispondere all'esigenza di rafforzare i tradizionali meccanismi di controllo tramite strumenti più specificamente preventivi, atti cioè ad integrare l'insieme delle considerazioni ambientali nelle decisioni degli operatori pubblici e privati.

La VIA consiste, infatti, nell'obbligo di raccogliere, grazie ad una cooperazione tra proponenti, amministrazioni pubbliche e cittadini, l'informazione più completa possibile sull'insieme dell'impatto ambientale di un intervento ed in quello di valutare l'importanza di tali impatti e di esaminare le possibili soluzioni alternative. Queste procedure vanno introdotte nel contesto più generale delle procedure di decisione e di autorizzazione.

La VIA è concepita, dunque, in tutti i paesi - a partire dagli U.S.A. e dalla CEE - soprattutto come uno strumento di conoscenza e di informazione al servizio sia dei "decisori" privati sia dei centri pubblici di decisione. Il suo obiettivo è, da un lato, quello di rendere i privati più consapevoli degli interessi ambientali meritevoli di una attenta considerazione nella realizzazione di un'opera o di un intervento. Dall'altro, il processo di valutazione mira ad informare le autorità competenti sugli effetti probabili di un intervento sull'ambiente prima che sia presa una decisione.

Uno dei principali interessi nell'utilizzo di uno strumento del genere risiede nel fatto che esso aggiunge un elemento di flessibilità. La VIA non mira, infatti, a stabilire nuove norme o nuovi vincoli in campo ambientale, quanto ad adeguare le norme esistenti e le misure di protezione necessarie alle condizioni specifiche degli ambiti territoriali interessati, avvalendosi di una informazione preventiva e completa.

La VIA rappresenta, inoltre, uno strumento di buona gestione amministrativa. L'informazione e la consultazione preventiva possono, infatti, tradursi in una razionalizzazione del processo decisionale ed in una riduzione dei tempi di decisione.

1.1 LE BASI DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Preliminarmente, vanno sottolineati, molto schematicamente, alcuni elementi che hanno costituito i capisaldi concettuali nel processo di definizione della legge regionale.

In primo luogo, le procedure di VIA mirano ad introdurre nella prassi amministrativa ed a fare “interiorizzare” dalla Amministrazione pubblica e dagli operatori privati una valutazione sistematica preventiva, in una fase precoce di progettazione, degli effetti delle loro “azioni” sull’ambiente, inteso come insieme complesso di sistemi naturali ed umani.

Le procedure di VIA puntano ad introdurre un correttivo, rispetto alla difficoltà a cogliere gli effetti lontani nello spazio e nel tempo che un intervento determina sul territorio e sull’ambiente.

Le procedure di VIA possono, cioè, costituire un elemento di arricchimento e qualificazione della capacità progettuale del pubblico e del privato. Da questo punto di vista c’è anche una scommessa da compiere sulla potenzialità cooperativa del rapporto tra pubblico e privato.

1.2 LE FUNZIONI DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

In secondo luogo, vanno richiamati, molto sinteticamente perché sono elementi generalmente riconosciuti, le funzioni dello strumento “procedura di VIA”. Va, però, sottolineato il fatto che queste funzioni rappresentano anche gli obiettivi da perseguire.

- a) La “**prevenzione**” è il primo obiettivo ed è l’elemento distintivo rispetto ad approcci tradizionali che (in un orizzonte che si può definire di “command and control”) mirano, attraverso norme e controlli amministrativi, alla riduzione di elementi “inquinanti” del territorio e dell’ambiente, sia che fissino standard di limiti di emissione o vincoli alla trasformazione, sia che definiscano standard di qualità del ricettore o di aree territoriali. Dunque le procedure di VIA rappresentano uno strumento di qualificazione del processo progettuale.
- b) L’**informazione** e la **partecipazione**, attraverso strumenti e procedimenti formalizzati, dei cittadini ai processi decisionali rappresenta il secondo obiettivo distintivo ed innovativo. Viene in evidenza qui il ruolo della partecipazione e del confronto nel merito dei progetti per arricchire il percorso decisionale che è fortemente influenzato dai processi partecipativi. Con le procedure di VIA possiamo introdurre nel percorso decisionale la possibilità di confronto fra tutti gli interessi settoriali ed insieme con interessi più generali, i cosiddetti interessi diffusi, configurando la partecipazione come momento di conoscenza della complessità, ambientale e sociale. Dunque le procedure di VIA rappresentano uno strumento per l’affermazione di una più avanzata concezione

della rappresentanza degli interessi e della conflittualità sociale. Uno strumento di qualificazione del processo decisionale.

- c) Il **coordinamento** e la **semplificazione** delle procedure amministrative, innanzitutto in campo ambientale. Infatti le procedure di VIA, per il loro approccio complessivo, rimandano ad una valutazione unitaria le attività regolative e decisionali finora settoriali e frammentarie. In questa ottica, le procedure di VIA favoriscono la razionalizzazione dei processi decisionali. Dunque esse rappresentano uno strumento di qualificazione del processo decisionale.

Infine, va sottolineato che le procedure di VIA sono, in sintesi, un utile **strumento di supporto decisionale**, che rende espliciti gli effetti sull'ambiente e sul territorio di tali decisioni.

1.3 L'ENTRATA IN VIGORE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PREVISTA DALLA L. R. 9/99 COME MODIFICATA DALLA L. R. 35/2000

Il Consiglio regionale ha approvato il 11 ottobre 2000 la Legge Regionale 16 novembre 2000 n. 35 concernente "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente 'Disciplina della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale'", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 168 del 20 novembre 2000.

Con l'approvazione della L.R. 35/2000 è stata data compiuta attuazione alle Direttive europee in materia.

La conseguenza più rilevante dell'emanazione della L.R. 35/2000 consiste, a seguito dell'abrogazione dell'art. 32 della L.R. 9/99, nel fatto che **dalla data di entrata in vigore di tale Legge (5 dicembre 2000)**, per tutti i progetti elencati negli **Allegati** alla LR sulla VIA che non hanno ancora ottenuto le autorizzazioni alla realizzazione previste dalle vigenti normative, con le esclusioni indicate al successivo punto 2.2.2, **diviene obbligatoria**:

- l'effettuazione della **procedura di verifica (screening)** disciplinata dal Titolo II della LR sulla VIA per tutti i progetti elencati negli **Allegati B.1, B.2 e B.3** alla LR sulla VIA, secondo le soglie dimensionali ivi indicate;
- l'effettuazione della **procedura di VIA** disciplinata dal Titolo III della L.R. sulla VIA per tutti i progetti elencati negli:
 - **Allegati A.1, A.2 e A.3 alla LR sulla VIA**, secondo le soglie dimensionali ivi indicate;
 - **Allegati B.1, B.2 e B.3 alla LR sulla VIA**, secondo le soglie dimensionali ivi indicate, qualora i progetti interessino anche parzialmente aree naturali protette o qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening).

Ciò comporta che tutti i progetti elencati negli **Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3**, secondo le soglie ivi indicate, successivamente alla data di entrata in vigore della L.R. 35/2000 (**5 dicembre 2000**) **non possono essere approvati senza che sia stata effettuata la procedura di verifica (screening) o la procedura di VIA.**

Ciò comporta, d'altra parte, che per tutti i progetti elencati negli **Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3**, secondo le soglie ivi indicate, approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della L.R. 35/2000 (**5 dicembre 2000**) **non è obbligatoria l'effettuazione della procedura di verifica (screening) o della procedura di VIA.**

Al riguardo occorre ricordare che trova, in ogni caso, applicazione la previsione dell'art. 4 comma 3 della LR sulla VIA, e cioè che i progetti:

- **non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3., B.1, B.2 e B.3 sono assoggettati alla procedura di verifica (screening) qualora sia richiesto, su base volontaria, dal proponente;**
- **compresi negli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono assoggettati alla procedura di VIA qualora sia richiesto, su base volontaria, dal proponente.**

Appare, inoltre, utile chiarire che le approvazioni in questione sono da intendersi tutte quelle che, ai sensi della vigente normativa, sono necessarie per la realizzazione del progetto.

2 LA LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Le caratteristiche generali LR sulla VIA, che si conforma ai contenuti dell'”Atto di indirizzo e coordinamento” contenuto nel D.P.R. 12 aprile 1996, sono individuabili in due elementi:

- a) caratterizzarsi come “legge quadro”, che fissa: le finalità e gli obiettivi, gli ambiti di applicazione; le autorità ed i procedimenti di funzionamento, le modalità di informazione e partecipazione dei soggetti interessati, la strutturazione tecnica ed organizzativa;
- b) possedere un carattere di “gradualità e sperimentalità”, assicurato dal fatto che le procedure di VIA non sono introdotte in modo rigido e definitivo, ma sono adattabili alla mutazione delle esigenze nel tempo, e soprattutto alle esperienze maturate, attraverso strumenti delegificati, ed in particolare attraverso “Direttive” di attuazione che specificano contenuti e metodologie degli Studi di Impatto Ambientale, nonché degli elaborati necessari per lo svolgimento dello screening (art. 8).

Il testo normativo vede l'introduzione delle tre nuove fasi, ovvero dei tre nuovi strumenti operativi, previsti dalla revisione delle procedure di VIA contenuta nella Direttiva 97/11/CE e anticipatamente recepiti nell'ordinamento italiano con il DPR 12 aprile 1996:

- a) “**screening**”, cioè la decisione se le caratteristiche del progetto, le sue dimensioni, la sua localizzazione, rispetto a criteri predefiniti individuati nella stessa Direttiva, possano produrre un impatto ambientale significativo (artt. 9 e 10). Lo strumento screening riguarda la decisione, presa sullo specifico progetto, caso per caso, dall'autorità competente se deve essere effettuato lo svolgimento di una procedura di VIA;
- b) “**scoping**”, cioè la fase facoltativa (prevista all'art. 12) che si attua una volta definita la necessità dello svolgimento di una procedura di VIA, al fine di identificare gli argomenti che devono essere considerati nello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.). Lo strumento scoping è quindi teso ad individuare, in consultazione tra autorità competente e proponente, quali informazioni devono essere fornite nello Studio di Impatto Ambientale (previsto all'Art. 11), ed in particolare l'individuazione degli impatti ambientali, specialmente quelli importanti, i tipi di alternative da considerare, le misure per mitigare gli impatti;
- c) “**monitoraggio**”, cioè la fase di controllo e verifica dell'esattezza delle previsioni sugli impatti attesi contenute negli Studi di Impatto Ambientale, effettuata, dopo la decisione concernente l'impatto ambientale, sulla realizzazione dell'opera o intervento (art. 10, comma 1, lett. b) ed art. 17, comma 5).

2.1 LE DEFINIZIONI DA UTILIZZARE

L'art. 2 della LR sulla VIA fornisce le definizioni da utilizzare ai fini della sua applicazione. Esse sono utilizzate anche nel presente atto. .

Per un più facile uso le definizioni sono riportate nell'ALLEGATO 1

2.2 L'AMBITO DI APPLICAZIONE

La LR sulla VIA individua l'ambito di applicazione delle procedure di verifica (screening) o di VIA ai progetti di impianti, opere od interventi elencati in appositi allegati alla LR sulla VIA (art. 4). Più in specifico viene definito che:

- a) **sono soggetti alle procedure di verifica (screening)**, ai sensi degli artt. 9 e 10, **i progetti:**
 - **elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3**, che **non ricadono**, nemmeno parzialmente, all'interno di aree naturali protette (art. 4, comma 1);

- **di trasformazione ed ampliamento**, esclusivamente per le parti non ancora autorizzate, **dai quali derivino opere, impianti od interventi rientranti tra quelli elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3** (art. 4, comma 1);
- **non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3., B.1, B.2 e B.3 qualora sia richiesto, su base volontaria, dal proponente** (art. 4 comma 3);

b) **sono soggetti alle procedure di VIA**, ai sensi degli artt. da 11 a 18, **i progetti:**

- **elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3** (art. 4, comma 2);
- **elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadano, anche parzialmente in aree naturali protette** (art. 4, comma 2);
- **elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito delle procedure di verifica (screening)** (art. 4, comma 2);
- **compresi negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora sia richiesto, su base volontaria, dal proponente** (art. 4 comma 3).

Gli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 indicano per ogni tipologia progettuale le soglie dimensionali oltre la quale il progetto è soggetto alla procedura di verifica (screening) o alla procedura di VIA. Laddove negli Allegati non sono indicate soglie dimensionali si deve intendere che tutti i progetti appartenenti alla specifica tipologia progettuale sono assoggettati alle procedure previste dalla LR sulla VIA.

La LR sulla VIA dà compiuta attuazione sia alla Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla Direttiva 97/11/CE sia al DPR 12 aprile 1996 come modificato dal DPCM 3 settembre 1999 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di impatto ambientale), ricomprendendo sia tutte le tipologie di progetti in essi elencati, sia le soglie dimensionali previste dal D.P.R. 12 aprile 1996, come modificato dal DPCM 3 settembre 1999.

2.2.1 Le procedure per progetti ricadenti in aree naturali protette.

Si sottolinea che tutti i progetti elencati negli **Allegati B.1, B.2 e B.3, qualora ricadano anche solo parzialmente in aree naturali protette, sono, in ogni caso, assoggettate alla procedure di VIA.**

Si sottolinea, inoltre, che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della LR sulla VIA, le soglie dimensionali di cui agli **Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 qualora i progetti ricadano in aree naturali protette sono ridotte del 50%.**

Particolare attenzione e approfondimenti specifici dovranno essere prestati nel caso i progetti interessino:

- i **Siti di Importanza Comunitaria (SIC)** individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”;
- le **Zone di Protezione Speciale (ZPS)** individuati ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”.

Si sottolinea, in particolare, che la Direttiva 92/43/CEE prevede sia effettuata una “Valutazione di incidenza” per tutti i progetti di interventi ed opere che interessano le zone individuate come SIC e ZPS. La stessa Direttiva specifica che tale “**Valutazione di incidenza**” **può essere effettuata all’interno delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale** e sostituita da esse.

Al riguardo è utile precisare che gli elaborati prescritti per la procedura di verifica (screening) ed il SIA devono in tal caso prestare particolare attenzione ai possibili impatti ambientali relativi agli “habitat” naturali (flora e fauna) e alle zone rilevanti per l’avifauna.

2.2.2 Le procedure si applicano solo a progetti nuovi o di trasformazione ed ampliamento

Si sottolinea che le procedure di verifica (screening) e le procedure di VIA **si applicano esclusivamente a:**

- **i progetti di nuovi impianti, opere od interventi elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3** A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 alla LR sulla VIA; in tal caso si applica la procedura di verifica (screening) o la procedura di VIA secondo quanto ricordato al precedente punto 2.2;
- **i progetti di trasformazione ed ampliamento di impianti, opere od interventi esistenti**, esclusivamente per le parti non ancora autorizzate, **dai quali derivino opere, impianti od interventi rientranti tra quelli elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3** (art. 4, comma 1); in tal caso si applica esclusivamente la procedura di verifica (screening).

Questa definizione discende dai principi stabiliti nelle Direttive europee 85/337/CEE e 97/11/CE e dal DPR 12 aprile 1996; essa è, inoltre, stabilita dal combinato disposto delle norme contenute nell’art. 1, comma 3, e nell’art. 4, commi 1 e 2, della LR sulla VIA.

Da ciò discende che **non sono assoggettate né alla procedura di verifica (screening) né alla procedura di VIA tutte le opere e gli interventi concernenti:**

- **la manutenzione ordinaria;**
- **la manutenzione straordinaria;**

- **il ripristino, anche funzionale.**

2.2.3 Le procedure si applicano a progetti considerati nel loro insieme

Si sottolinea che **il progetto da sottoporre alle procedure concernenti la valutazione dell'impatto ambientale deve sempre essere preso in considerazione nel suo insieme**, anche quando esso verrà realizzato tramite lotti funzionali successivi.

In tal senso va quanto disposto con la Circolare ministeriale 7 ottobre 1996 n. GAB/96/15208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1996, n. 277.

In tal senso va soprattutto la Sentenza della Corte di Giustizia europea del 21 settembre 1999 (Causa C-392/96) che condanna il frazionamento dei progetti al fine di sottrarli alla procedura concernente la valutazione di impatto ambientale.

2.2.4 Esclusioni

E' da sottolineare che l'art. 4, comma 8, della LR sulla VIA stabilisce che la **procedura di verifica (screening) e la procedura di VIA, non si applica ai progetti** che, ancorché contenuti negli **Allegati A.1, A.2 e A.3** e negli **Allegati B.1, B.2 e B.3**, siano:

- a) destinati a scopi di difesa nazionale;**
- b) disposti in via d'urgenza dalle competenti autorità, sia al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e del territorio da pericoli imminenti, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e della legge regionale 19 aprile 1995, n. 45.**

Relativamente a quest'ultimo caso va evidenziato che l'art. 5 della legge 225/92 dispone che l'ordinanza in base a cui vengono disposti gli interventi, individui espressamente i provvedimenti autorizzativi che vengono, anche parzialmente, derogati.

Va, inoltre, ricordato che l'art. 4 comma 10 dispone che, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del DPR 12 aprile 1996, la **procedura di verifica (screening) e la procedura di VIA previste dalla LR sulla VIA non si applica ai progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale nell'ambito delle competenze del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. In altri termini, tale disposizione stabilisce che i progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio non possano essere sottoposti alle procedure disciplinate dalla LR sulla VIA.**

Occorre, a questo proposito, ricordare che l'art. 71 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che non ha ancora trovato attuazione, stabilisce il trasferimento alla competenza delle Regioni la valutazione di impatto ambientale per una parte dei progetti attualmente di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

E', inoltre, da sottolineare che l'art. 4, comma 9, della LR sulla VIA stabilisce che la Giunta regionale, su proposta dell'autorità competente, può, in casi eccezionali, esentare, in tutto o in parte un progetto specifico dall'effettuazione della procedura di verifica (screening) o della procedura di VIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, della Direttiva 85/337/CEE.

Lo stesso art. 4, comma 9, stabilisce, altresì, che l'efficacia dell'esenzione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea.

E' altresì, da ricordare che l'art. 4, comma 10, della LR sulla VIA stabilisce che, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del DPR 12 aprile 1996, non sono assoggettate alla procedura di verifica (screening) o alla procedura di VIA disciplinate dalla LR sulla VIA i progetti elencati negli Allegati **A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, ivi compresi i progetti di loro modifica, sottoposti alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale nell'ambito della** competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

A questo riguardo, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 4, comma 10 bis, della LR sulla VIA, i progetti di trasformazione od ampliamento di impianti, opere o interventi elencati negli Allegati **A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, già sottoposti alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale** da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e per i quali la competenza in materia di valutazione dell'impatto ambientale sia stata conferita alla Regione, **sono assoggettati alla procedura di verifica (screening) disciplinata dalla LR sulla VIA.**

2.2.5 Incrementi di soglie

È inoltre utile sottolineare come la LR sulla VIA ha utilizzato la facoltà concessa alle Regioni dall'art. 1, comma 7, del D.P.R. 12 aprile 1996 (incremento o decremento delle soglie fino ad un massimo del 30%), e quindi abbia compiuto la scelta di aumentare le soglie dimensionali dei progetti contenuti negli **Allegati B.1, B.2 e B.3**, per riconoscere la correttezza della localizzazione (uno degli elementi fondamentali dell'Allegato D, identico nelle Direttive europee, nel D.P.R. 12 aprile 1996 e nella LR sulla VIA) di **progetti di nuove attività produttive che si insediano in:**

- a) **aree industriali ecologicamente attrezzate** che saranno individuate nei modi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 112/98 e dall' art. A.14 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20; in tal caso è stabilito un **incremento del 30% delle soglie** dimensionali (art. 4, comma 6, lett. a));
- b) **aree industriali esistenti, dotate delle infrastrutture e degli impianti atti a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente**, che saranno individuate entro un anno dalle Province su proposta dei Comuni; in tal caso è stabilito un **incremento del 20% delle soglie** dimensionali (art. 4, comma 7).

Questa scelta ha, con tutta evidenza, la finalità, di notevole rilievo anche ai fini della pianificazione territoriale ed urbanistica, di incentivare la localizzazione delle attività produttive in aree industriali adeguatamente attrezzate e specificamente individuate.

Per maggiori approfondimenti si veda il paragrafo 3.5.

Le soglie dimensionali sono inoltre incrementate del 30% per i progetti di trasformazione od ampliamenti di attività produttive che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento CEE/1836/93 e successive modifiche ed integrazioni.

2.2.6 Individuazione procedure e relative autorità competenti

Particolare attenzione va posta alla corretta individuazione della procedura da applicare e della relativa competenza (Procedura di VIA di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Procedura di verifica (screening) di competenza di Regione, Provincia o Comune; Procedura di VIA di competenza di Regione, Provincia o Comune) ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Infatti, in alcuni casi i progetti sono assoggettati a procedure e ad autorità differenti solo in ragione di una loro differente qualificazione o di una differente soglia dimensionale.

Ad esempio: le autostrade sono assoggettate alla procedura di VIA di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; le strade extraurbane secondarie a carattere regionale sono assoggettate a procedura di verifica (screening) di competenza della Regione; le strade extraurbane secondarie (da intendersi come tutte le strade extraurbane secondarie che non sono di carattere regionale) sono assoggettate a procedura di verifica (screening) di competenza della Provincia.

Ancora ad esempio: gli elettrodotti sopra i 150 kV e con tracciato superiore a 15 km sono assoggettati alla procedura di VIA di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; gli elettrodotti sopra i 100 kV e con tracciato superiore a 10 km sono assoggettati alla procedura di VIA di competenza della Provincia; gli elettrodotti sopra i 100 kV e con tracciato superiore a 3 km sono assoggettati alla procedura di verifica (screening) di competenza della Provincia.

Appare dunque necessario verificare in ogni caso la corretta appartenenza di una tipologia progettuale agli elenchi che individuano la fattispecie di procedura nonché la autorità competente.

Si ricorda che, entro breve tempo, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs.112/98, una parte dei progetti attualmente assoggettati alla procedura di VIA di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio sono destinati, con apposito decreto, ad essere conferiti alla competenza della Regione, che con apposita delibera del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 31 della LR sulla VIA provvederà a modificare conseguentemente gli **Allegati A.1, A.2 e A.3.**

2.2.7 La disciplina specifica per "Cave e torbiere"

Per le **cave e torbiere** ricomprese negli **Allegati A.3 e B.3** vanno fornite alcune specifiche indicazioni particolari.

Infatti l'art. 30 della LR sulla VIA, al comma 3, stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 35/2000 (**5 dicembre 2000**) sono abrogati i piani particolareggiati, previsti dall'art. 8 e dall'art. 7, comma 2, lett. b), della L.R. 17/91 e successive modifiche e integrazioni, per le attività estrattive sottoposte alle procedure in materia di impatto ambientale.

Occorre qui ricordare che tali piani particolareggiati, nelle disposizioni legislative abrogate, possedevano i contenuti, definiti dall'art. 8 della L.R. 17/91 e successive modifiche e integrazioni, peculiari di una valutazione di impatto ambientale. Infatti la previsione di tali piani particolareggiati fu introdotta per valutare approfonditamente, in un procedimento ad evidenza pubblica, l'impatto ambientale delle attività estrattive, anche prima che fosse compiutamente recepita la normativa comunitaria in materia di impatto ambientale.

La disposizione abrogativa contenuta nel citato art. 30 della LR sulla VIA ha, con tutta evidenza, la finalità di evitare che la stessa materia fosse esaminata più volte in procedimenti distinti temporalmente, uno dei quali – le procedure in materia di valutazione dell'impatto ambientale - obbligatorio in ogni caso in base alla normativa europea.

Tenendo conto delle finalità e degli specifici contenuti di tali piani particolareggiati per le attività estrattive, lo stesso art. 30 della LR sulla VIA detta una specifica **disciplina** per i piani particolareggiati delle attività estrattive.

Tale disciplina dispone che è fatta salva la possibilità di concludere, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 17/91 e successive modifiche e integrazioni, il procedimento di approvazione dei:

- **piani particolareggiati delle attività estrattive di iniziativa pubblica adottati** antecedentemente all'entrata in vigore della L.R. 35/2000 (**5 dicembre 2000**);
- **piani particolareggiati delle attività estrattive di iniziativa privata presentati** antecedentemente all'entrata in vigore della L.R. 35/2000 (**5 dicembre 2000**).

Questa specifica disciplina implica che **per le attività estrattive per le quali è in corso il procedimento di approvazione del piano particolareggiato nonché per il rilascio delle autorizzazioni ad esso inerenti**, ai sensi della LR 17/91 e successive modifiche ed integrazioni, **non è necessario l'assoggettamento alla procedure di verifica (screening) o alla procedura di VIA**, in quanto la valutazione dell'impatto ambientale di tali attività è ritenuta assolta, in ragione delle loro finalità, contenuti e modalità procedurali, all'interno dei procedimenti riguardanti l'approvazione dei piani particolareggiati stessi.

2.2.8 Il coordinamento con la relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica degli elettrodotti prevista dall'art. 2, comma 7, della LR 10/93 e successive modifiche ed integrazioni

L'art. 2, comma 7, della LR 22 febbraio 1993 n.10 recante "Norme in materie di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative" e successive modifiche ed integrazioni, prevede che, per tutti gli impianti e le opere soggetti ad autorizzazione, le domande siano corredate di una relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica.

La LR sulla VIA prevede che gli elettrodotti aerei esterni con tensione nominale superiore a 100 kV e tracciati superiori a 3 km siano sottoposti (All. B.2., punto B.2.7) alla procedura di verifica (screening) e che gli elettrodotti aerei esterni con tensione nominale superiore a 100 kV e tracciati superiori a 10 km siano sottoposti (All. A.2., punto A.2.11) alla procedura di VIA.

Le finalità di entrambe le disposizioni normative sono, con tutta evidenza, identiche. Al fine di evitare che la stessa materia sia esaminata più volte in procedimenti distinti temporalmente, uno dei quali – le procedure in materia di valutazione dell'impatto ambientale - obbligatorio in ogni caso in base alla normativa europea, è necessario che le procedure per le autorizzazioni di opere elettriche e quelle relative alla VIA siano coordinate.

Per gli elettrodotti aerei esterni sottoposti alla procedure previste dalla LR sulla VIA, gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 7, della LR 10/93 e successive modifiche, sono ricompresi ed assolti all'interno delle predette procedura di verifica (screening) o procedura di VIA.

2.3 L'INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

La LR sulla VIA (all'art. 5) individua, inoltre, le autorità competenti ad effettuare le procedure di VIA relative a progetti di impianti, opere o interventi imputando alla Regione, alle Province, ed ai Comuni, territorialmente competenti l'effettuazione delle procedure per le tipologie di opere ed interventi suddivisi in una triplice ripartizione, sia per quanto riguarda l'Allegato A (relativo ai progetti sottoposti direttamente alle procedure di VIA) sia per quanto riguarda l'Allegato B (relativo ai progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), che ha lo scopo di decidere se sottoporli alla ulteriore procedura di VIA).

L'art. 5 della LR sulla VIA individua le autorità competenti come segue:

1. la **Regione** è competente per le procedure relative ai progetti:
 - a) elencati negli **Allegati A.1 e B.1**;
 - b) elencati negli **Allegati A.2 e B.2 la cui localizzazione interessi il territorio di 2 o più Province**;
 - c) previsti al punto 2 di competenza della Provincia qualora la Provincia stessa sia il proponente;

- d) **inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.1 e B.1, attivate su richiesta del proponente;**
 - e) **non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di 2 o più province, attivate su richiesta del proponente;**
2. la **Provincia** è competente per le procedure relative ai progetti:
- a) elencati negli **Allegati A.2 e B.2;**
 - b) elencati negli **Allegati A.3 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di 2 o più Comuni;**
 - c) previsti al punto 3 **di competenza del Comune qualora il Comune stesso sia il proponente;**
 - d) **inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.2 e B.2, attivate su richiesta del proponente;**
 - e) **non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio provinciale (cioè, interessi il territorio di una sola provincia), attivate su richiesta del proponente;**
3. il **Comune** è competente per le procedure relative ai progetti:
- a) elencati negli **Allegati A.3 e B.3;**
 - b) **inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.3 e B.3, attivate su richiesta del proponente.**

La scelta dell'autorità competente cui affidare la competenza all'effettuazione delle procedure di VIA è fondata su un duplice criterio:

- da una parte, la rilevanza dell'impianto, opera o intervento e del relativo impatto ambientale;
- dall'altra, la coincidenza con la competenza al rilascio delle più rilevanti e/o della maggior parte delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto di impianto, opera o intervento in base alle vigenti normative.

L'articolata individuazione dell'autorità competente ad effettuare le procedure di VIA rappresenta una scelta qualificante della legge.

Innanzitutto perché rinvia ad una impostazione di collaborazione ed integrazione funzionale delle istituzioni: si tratta in sostanza di una concreta affermazione ed applicazione del principio di sussidiarietà.

In secondo luogo perché punta a sviluppare la diffusione della qualificazione progettuale (a fini ambientali) in tutti i rami della pubblica amministrazione.

Lo stesso art. 5, stabilisce, al comma 5, che ogni **autorità competente istituisce un apposito ufficio**, e specifica che i Comuni possono istituire un ufficio competente intercomunale, oppure avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio competente della Provincia. La questione è di notevole rilievo; infatti essa deriva dal fatto che sia le Direttive europee sia l'Atto di indirizzo alle Regioni della Stato italiano (DPR 12 aprile 1996) prevedono espressamente che sia individuata una autorità amministrativa, e conseguentemente le relative strutture organizzative, preposte in via generale alla effettuazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale. Ciò implica che la valutazione di impatto ambientale costituisce un procedimento specifico posto a tutela di un interesse pubblico generale che non può essere limitato o esaurito nell'ambito di singoli procedimenti anche in materia ambientale.

La Legge inoltre prevede (art. 5, comma 6) che ogni autorità competente possa avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna per l'esame e l'istruttoria tecnica relativa alla procedura di verifica (screening) e alla procedura di VIA.

2.4 L'ARTICOLAZIONE DELLE PROCEDURE

La LR sulla VIA, quindi, articola le procedure in materia di impatto ambientale come segue.

2.4.1 Procedura di verifica (screening):

1. Effettuazione (artt. 9 e 10) della **procedura di verifica (screening)** per i **progetti elencati negli Allegati B.1, B.2, B.3 che non ricadono all'interno di aree naturali protette**, volta ad assumere la decisione se deve essere effettuato lo svolgimento di una procedura di VIA.
2. La procedura di verifica (screening) è ad evidenza pubblica.
3. Essa è attivata con la **presentazione del progetto preliminare** e di una **relazione sulla individuazione degli impatti ambientali e sulla conformità alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica**, da parte del proponente. Si sottolinea che la presentazione della domanda di effettuazione della procedura di verifica (screening) e delle connesse relazioni è effettuata, nel caso di progetti relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico, dal proponente all'autorità competente (art. 7). Nel caso di progetti relativi ad attività produttive assoggettate al procedimento di cui agli artt. 23 e seguenti del DLgs n. 112 del 1989, la presentazione della domanda per la procedura di verifica (screening) e delle connesse relazioni è

effettuata tramite lo sportello unico (art. 6); lo sportello unico provvede ad attivare la procedura di verifica (screening) ed, una volta acquisito l'esito della procedura di verifica (screening) conclude il procedimento di autorizzazione all'insediamento dell'attività produttiva; fino all'istituzione dello sportello unico le domande per l'avvio delle procedure di verifica (screening) sono presentate dal proponente direttamente all'autorità competente.

4. L'autorità competente può richiedere per una sola volta le integrazioni ed i chiarimenti che ritiene necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento che riprendono a decorrere per il tempo residuo dal momento dell'arrivo delle integrazioni e chiarimenti richiesti.
5. **Tali elaborati sono depositati per 30 giorni presso l'autorità competente ed i comuni interessati (e ne viene dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione), entro i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni scritte alla autorità competente.**
6. **La procedura di verifica (screening) si conclude entro 60 giorni** dalla pubblicazione nel **Bollettino Ufficiale della Regione** dell'avviso di avvenuto deposito con la decisione di esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, eventualmente con prescrizioni per la mitigazione degli impatti, oppure con la decisione di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di VIA.
7. Va sottolineato che, **in caso di scadenza del termine di 60 giorni, il progetto si intende in ogni caso escluso dall'ulteriore procedura di VIA.**
8. Va sottolineato, inoltre, che le **eventuali prescrizioni contenute nella decisione sono vincolanti per il proponente che deve conformare ad esse il progetto e sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto.**

2.4.2 Procedura di VIA

A Fase preliminare di definizione dei contenuti del SIA (scoping)

1. Svolgimento (art. 12) **facoltativo, a richiesta del proponente, della fase preliminare di definizione dei contenuti del SIA (scoping)**, per i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3, negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadano all'interno di aree naturali protette e negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening).
Si sottolinea che per lo svolgimento di questa fase preliminare **di definizione dei contenuti del SIA (scoping) l'autorità competente deve convocare la Conferenza di servizi (di cui all'art. 18) prevista per lo svolgimento della procedura di VIA. Tale Conferenza di servizi è unica e svolge le sue funzioni sia per la fase**

preliminare di definizione dei contenuti del SIA (scoping) sia per la procedura di VIA.

Si sottolinea, inoltre, che la definizione dei contenuti del SIA nonché della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, ai sensi dell'art. 12, vincolano l'autorità competente e le amministrazioni convocate nello svolgimento della Conferenza di servizi all'interno della procedura di VIA.

B Procedura di VIA

2. **Elaborazione (art. 11), a cura del proponente, pubblico o privato, del SIA e del progetto definitivo**, per i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3, negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadano all'interno di aree naturali protette e negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening).
3. La procedura di VIA è attivata con la **presentazione** da parte del proponente **del SIA e del relativo progetto definitivo**, predisposto in conformità alle disposizioni dell'art. 11 ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping). Si sottolinea che il proponente deve corredare la domanda con la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio degli atti comunque denominati, necessari per l'effettuazione della Conferenza di servizi. Si sottolinea, inoltre, che la presentazione della domanda di effettuazione della procedura di VIA è effettuata, nel caso di progetti relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico, dal proponente all'autorità competente (art. 7). Nel caso di progetti relativi ad attività produttive assoggettate al procedimento di cui agli artt. 23 e seguenti del DLgs n. 112 del 1989, la presentazione della domanda per la procedura di VIA è effettuata tramite lo sportello unico (art. 6); lo sportello unico provvede ad attivare la procedura di VIA ed, una volta acquisito l'esito della procedura di VIA conclude il procedimento di autorizzazione all'insediamento dell'attività produttiva; fino all'istituzione dello sportello unico le domande per l'avvio delle procedure di VIA sono presentate dal proponente direttamente all'autorità competente.
4. L'autorità competente può richiedere per una sola volta le integrazioni ed i chiarimenti che ritiene necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento che riprendono a decorrere per il tempo residuo dal momento dell'arrivo delle integrazioni e chiarimenti richiesti. Si sottolinea che il proponente ha in ogni caso facoltà di presentare, per una sola volta, eventuali integrazioni.
5. Attivazione (artt. 14 e 15) delle procedure per la **informazione e la consultazione delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni e dei soggetti interessati**.
La procedura di VIA è attivata con la **presentazione del progetto definitivo e del relativo SIA**.
Tali elaborati sono depositati per 45 giorni presso la Regione, le Province ed i Comuni interessati.

L'annuncio dell'avvenuto deposito viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (dalla data di questa pubblicazione decorrono tutti termini della procedura) e **su un quotidiano.**

Entro il termine del deposito (45 giorni) chiunque può prendere visione degli elaborati e può presentare osservazioni scritte.

I termini relativi al deposito ed alla presentazione di osservazioni sono ridotti a 30 giorni per i progetti preliminarmente sottoposti alla procedura di verifica (screening).

Le osservazioni devono essere inviate dall'autorità competente al proponente che ha la facoltà di inviare le proprie controdeduzioni.

Di notevole rilievo è, inoltre, la previsione della possibilità di promuovere istruttorie pubbliche per fornire una completa informazione ed acquisire elementi di giudizio (al proposito si veda il paragrafo 3.2).

Di altrettanto rilievo è la previsione che, qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica, l'autorità competente, anche su richiesta del proponente, può promuovere l'effettuazione di un contraddittorio tra il proponente ed i soggetti che hanno presentato osservazioni (al proposito si veda il paragrafo 3.2).

Di grande rilievo è, inoltre, la disposizione (art. 15, comma 6) che le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione effettuate per la procedura di VIA sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dalle norme vigenti per i provvedimenti acquisiti nella Conferenza di servizi.

6. Effettuazione (artt. 14 e 18) di una **istruttoria tecnica** sull'impatto ambientale del progetto, in collaborazione con le amministrazioni interessate ed in contraddittorio con il proponente. L'istruttoria tecnica ha il suo momento centrale di svolgimento nella Conferenza di servizi.

L'ufficio competente dell'autorità competente ha la responsabilità di predisporre, entro 60 giorni, un rapporto sull'impatto ambientale, che viene inviato alle amministrazioni competenti convocate alla Conferenza di servizi nonché al proponente che ha la facoltà di inviare le proprie controdeduzioni o richiedere di essere sentito dalla Conferenza di servizi.

7. Attivazione (art. 18) **del coordinamento e della semplificazione delle procedure autorizzative**, attraverso la convocazione di una Conferenza di servizi.

La Conferenza di servizi deve essere convocata dall'autorità competente entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La Conferenza di servizi è finalizzata sia a compiere l'esame e l'istruttoria tecnica del progetto sia ad assumere le decisioni.

Il termine per l'ultimazione dei lavori della Conferenza di servizi è stabilito dalla legge in 100 giorni

Tale termine è ridotto a 85 giorni per i progetti preliminarmente sottoposti alla procedura di verifica (screening).

8. Formulazione da parte dell'autorità competente (artt. 16 e 17) della **deliberazione in merito alla Valutazione di impatto ambientale, che ricomprende e sostituisce tutte le autorizzazioni acquisite in Conferenza di servizi.**

Il termine per l'assunzione della deliberazione è stabilito dalla legge in 120 giorni.

Tale termine è ridotto a 105 giorni per i progetti preliminarmente sottoposti alla procedura di verifica (screening).

Va sottolineato che l'atto finale contenente la Valutazione di impatto ambientale (art. 17), in sintonia sia con la Direttiva 85/337/CEE, come specificata dalla Direttiva 97/11/CE, sia con l'"Atto di indirizzo e coordinamento" (D.P.R. 12 aprile 1996), ha carattere provvedimentale. Infatti l'art. 2 della Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE, dispone che deve essere prevista una autorizzazione ed una valutazione dell'impatto per i progetti, indicati nelle stesse Direttive, per i quali si prevede un notevole impatto ambientale (in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione), prima del rilascio dell'autorizzazione necessaria alla realizzazione del progetto.

In sostanza, l'atto che conclude positivamente la procedura può contenere prescrizioni per la realizzazione ed il monitoraggio dell'impianto, opera o intervento, mentre l'esito negativo della VIA preclude la realizzazione del progetto presentato.


9. Attivazione del monitoraggio (art. 17, comma 5) sulla realizzazione dell'opera o intervento.

Al fine di facilitare la comprensione dell'articolazione della procedura di verifica (screening) e della procedura di VIA di seguito si forniscono alcuni schemi sinottici.


Lo schema della procedura di verifica (screening) è specificato in figura 1 o 2, a seconda che si tratti di opere pubbliche o di interesse pubblico o d'attività produttive.

Gli schemi della procedura di VIA e dell'eventuale fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) sono specificati nelle figure 3 e 4, a seconda che si tratti di opere pubbliche o di interesse pubblico o d'attività produttive.


Lo schema della fase finale di monitoraggio è indicato in figura 5.



**Fig. 1. Procedura di verifica (screening)
Opere pubbliche o di interesse pubblico**



**Fig.2. Procedura di verifica (screening)
Attività produttive**




**Fig. 3. Fase di scoping e Procedura di VIA
Opere pubbliche o di interesse pubblico**

(la fase di scoping si effettua solo in caso di richiesta volontaria del proponente)

(*) La “conferenza dei servizi” è unica sia per le eventuali fasi di definizione dei contenuti del SIA (scoping) sia per la procedura di VIA. Essa è indetta dall’autorità competente entro 10 giorni dal ricevimento del SIA ovvero, nel caso di effettuazione dello scoping, dalla richiesta del proponente; in tal caso la conferenza dei servizi indetta per la definizione dei contenuti del SIA (scoping) prosegue le sue attività anche per la procedura di VIA.

(**) Questi termini sono ridotti di 15 giorni per i progetti che hanno già seguito la procedura di verifica (screening)



**Fig.4. Fase di scoping e Procedura di VIA
Attività produttive**

(la fase di scoping si effettua solo su richiesta del proponente)

(*) La “conferenza dei servizi” è unica sia per le eventuali fasi di definizione dei contenuti del SIA (scoping) sia per la procedura di VIA. Essa è indetta dall’autorità competente entro 10 giorni dal ricevimento del SIA ovvero, nel caso di effettuazione dello scoping, dalla richiesta del proponente; in tal caso la conferenza dei servizi indetta per la definizione dei contenuti del SIA (scoping) prosegue le sue attività anche per la procedura di VIA.

(**) Questi termini sono ridotti di 15 giorni per i progetti che hanno già seguito la procedura di verifica (screening).




Fig.5. Fase di monitoraggio

2.5 COORDINAMENTO, INTEGRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

Per le attività produttive è innanzitutto previsto (artt. 6, 17 e 18) il **raccordo con lo "Sportello unico" per le attività produttive** istituito dall'art. 23 e seguenti del D. Lgs. 112/98. Infatti è lo Sportello unico, in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 447/98, come modificato dal DPR 440/2000, ad attivare la procedura di verifica (screening) e la procedura di VIA, ad acquisire le relative decisioni e deliberazioni e a concludere il procedimento di autorizzazione all'insediamento dell'attività produttiva.

E' inoltre previsto (art. 17) che l'atto contenente la **Valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva comprende e sostituisce:**

- a) per le **attività produttive tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del Comune, dell'Ente di gestione di area protetta naturale regionale** (art. 17, comma 1);
- b) per le **opere pubbliche o di interesse pubblico tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto** (art. 17, comma 2).

Il coordinamento integrazione e semplificazione delle procedure e dei relativi atti autorizzatori è disposta direttamente dalla LR sulla VIA per i progetti sottoposti alla Procedura di VIA.

La previsione di una specificazione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati ricompresi nella valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva all'interno delle Direttive previste dall'art. 8 ha, con tutta evidenza, un mero contenuto ricognitivo.

Le norme contenute nell'art. 17 della LR sulla VIA in merito al coordinamento integrazione e semplificazione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati ricompresi nella valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva trovano quindi applicazione anche in assenza di tali direttive.

Tale coordinamento, integrazione e semplificazione si sostanzia (art. 18) per i progetti sottoposti alla procedura di VIA, nella indizione di una **Conferenza di servizi**, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e delle successive modifiche ed integrazioni, che si conclude in tempi certi (la LR sulla VIA stabilisce il termine massimo di conclusione in 100 giorni),.

L'indizione di tale Conferenza di servizi, per i progetti che su richiesta del proponente vengono sottoposti alla fase di definizione dei contenuti del S.I.A., cioè alla fase di scoping, è anticipata contemporaneamente all'apertura della stessa fase di scoping, al fine di integrare sin dal primo momento le valutazioni delle differenti amministrazioni

pubbliche e di fornire al proponente, in tempi certi, un unitario quadro di riferimento per le sue attività di redazione del progetto e del S.I.A..

E', inoltre, utile ricordare che per i progetti sottoposti alla procedura di verifica (screening) è previsto (art. 10, comma 6) la possibilità, su richiesta del proponente, di convocare una Conferenza di servizi qualora sia stata decisa la sottoposizione del progetto alla procedura di VIA, per definire un unitario quadro di riferimento per la redazione del progetto e del S.I.A..

Il ricorso all'innovativo strumento della Conferenza di servizi consente di conseguire, da un lato, l'effettuazione di un esame globale e contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti e, dall'altro, la realizzazione di uno "sportello unico" che consente di abbreviare i tempi dei processi decisionali e di renderli più trasparenti.

2.6 PROCEDURE INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI

La LR sulla VIA disciplina i casi di procedure con impatti ambientali interregionali (art. 19), e transfrontalieri (art. 21), nonché le modalità di espressione dei pareri della Regione alle procedure di VIA condotte nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (art. 20).

2.6.1 Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali

La LR sulla VIA (art. 19) disciplina due casi.

Il primo caso concerne i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) o alla procedura di VIA localizzati sul territorio di più regioni.

In questo caso **la competenza è assegnata alla Regione** (in quanto il progetto interessa in ogni caso il territorio di più province).

La legge stabilisce che **la Giunta regionale delibera la valutazione di impatto ambientale (VIA) o la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) d'intesa con le Regioni cointeressate**, ovviamente nel rispetto delle norme procedurali stabilite per le procedure di ogni Regione. La decisione in merito alla procedura di verifica (screening) o la valutazione di impatto ambientale (VIA), ovviamente, deve avere lo stesso contenuto per entrambe le Regioni.

Il secondo caso riguarda i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) o alla procedura di VIA che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di altre regioni confinanti.

In questo caso la LR sulla VIA disciplina differentemente la procedura di verifica (screening) e la procedura di VIA.

Per quanto concerne la procedura di verifica (screening) la legge non stabilisce alcun obbligo particolare: viene confermata la procedura ordinaria; le Regioni e le altre

Amministrazioni pubbliche confinanti possono, come quelle emiliano-romagnole, presentare osservazioni ed essere consultate dalla autorità competente.

Per quanto concerne la procedura di VIA la legge stabilisce che l'autorità competente (Regione, Provincia o Comune) deve **informare le Regioni interessate**: essa inoltre deve convocare le altre Regioni interessate alla Conferenza di servizi ed **acquisirne il parere nell'ambito della Conferenza di servizi** stessa.

2.6.2 Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri

Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) o alla procedura di VIA che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la LR sulla VIA (art. 21) stabilisce che l'autorità competente (Regione, Provincia o Comune) deve provvedere ad informare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio affinché quest'ultimo compia gli obblighi (informazione delle autorità e dei cittadini dello Stato interessato, acquisizione del parere di tale Stato; informare la Commissione europea) stabiliti dalla "Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero" stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991 e ratificata dallo Stato italiano con la legge n. 640/94.

Concretamente, nella nostra regione, data la sua localizzazione geografica, i casi di progetti con un potenziale impatto ambientale transfrontaliero sono rari; essi si concentrano sui progetti localizzati in prossimità della Repubblica di San Marino.

2.6.3 Progetti sottoposti alla procedura di via di competenza statale

La LR sulla VIA dispone (art. 20) che il **parere** della Regione previsto per i progetti sottoposti alla procedura, di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, relativa alla pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86 sia **espresso dalla Giunta regionale**.

La legge stabilisce inoltre che la Giunta regionale nell'ambito del procedimento finalizzato ad esprimere il parere in merito alla pronuncia di compatibilità ambientale **può promuovere consultazioni ed istruttorie pubbliche** con le **amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati**. Si ricorda che l'art. 2, comma 1, della LR sulla VIA, fornisce precise indicazioni: al riguardo si veda il **paragrafo 2.1 e l'ALLEGATO 1**.

Per l'effettuazione della **istruttoria pubblica** si rinvia a quanto indicato nel successivo **paragrafo 3.2**.

E' inoltre disposto che la Giunta regionale per esprimere il parere al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio, **deve acquisire il parere delle Province e dei Comuni interessati, che devono esprimere il loro parere entro 60 giorni dal ricevimento degli elaborati** prescritti per l'effettuazione della procedura in materia di

impatto ambientale di competenza statale. Trascorso tale termine la Giunta regionale può deliberare anche in assenza dei pareri delle Province e dei Comuni interessati.

La LR sulla VIA stabilisce inoltre, al fine di consentire l'espressione del parere **delle Province e dei Comuni**, che il **proponente deve inviare alle Province e Comuni interessati gli elaborati** prescritti per l'effettuazione della procedura in materia di impatto ambientale di competenza statale.

2.7 MONITORAGGIO

La LR sulla VIA disciplina, all'art. 22, le modalità di effettuazione del **monitoraggio**.

L'art. 22 stabilisce che il **proponente deve trasmettere all'autorità competente i risultati del monitoraggio** eventualmente prescritto nella decisione in merito alla procedura di verifica (screening) e nella deliberazione concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA). Lo stesso art. 22 stabilisce che l'autorità competente per l'eventuale gestione dei dati e delle misure derivanti dal monitoraggio si avvale dell'ARPA nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente e il territorio di cui all'art. 5, comma 1, lett. e), della L. R. 44/95.

2.8 VIGILANZA E CONTROLLO

La LR sulla VIA disciplina, all'art. 24, i casi e le modalità di effettuazione della **vigilanza** e dell'irrogazione di **sanzioni**.

L'art. 24 stabilisce che in materia di **vigilanza e controllo**:

- ogni Amministrazione interessata esercita le funzioni di propria competenza;
- l'autorità competente vigila sull'applicazione della LR sulla VIA e sulle prescrizioni contenute nella decisione conclusiva della procedura di verifica (screening) e/o nella deliberazione concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA).

L'autorità competente si avvale di ARPA per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale.

Lo stesso art. 24 stabilisce le **sanzioni** come segue:

- **in caso di progetti realizzati senza aver ottenuto la valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva o senza avere effettuato la procedura di verifica (screening)**, l'autorità competente dispone la sospensione dei lavori e la riduzione in pristino a spese e cura del responsabile; in caso di inerzia l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente;

- **in caso di progetti realizzati in parziale o totale difformità dalle prescrizioni contenute nella deliberazione concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) ovvero nella decisione concernente la procedura di verifica (screening)**, l'autorità competente (previa eventuale sospensione dei lavori) diffida il proponente e stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. In caso di mancato adeguamento a quanto stabilito nella diffida, l'autorità competente revoca la deliberazione concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) ovvero la decisione concernente la procedura di verifica (screening) e dispone la sospensione dei lavori e la riduzione in pristino a spese e cura del responsabile; in caso di inerzia l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

2.9 CONTROLLO SOSTITUTIVO

Di notevole rilievo sono le norme relative al **controllo sostitutivo**, previste all'art. 23. Esse prevedono che in caso di inadempienza o ritardo nel deliberare la valutazione di impatto ambientale (VIA) da parte dell'Autorità competente si applichino le seguenti attività sostitutive:

- in caso di progetti relativi alle **attività produttive** lo sportello unico provvede, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 447/98, cioè con le procedure ivi previste (commi 3, 4, 5, 6 e 7), alla convocazione di una Conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- in caso di progetti relativi ad **opere pubbliche o di interesse pubblico** si applicano i principi generali della legislazione regionale in materia di poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali, delineando, in sostanza, la sostituzione della Regione all'ente inadempiente (art. 16, LR 3/99).

Lo stesso art. 23 prevede che qualora la Provincia o il Comune non convochi la Conferenza di servizi entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione, previsto dall'art. 18, comma 1, la Regione Emilia Romagna, tramite il dirigente competente in materia di valutazione di impatto ambientale, invita l'autorità competente inadempiente a provvedere entro un termine non superiore a 15 giorni.

Nel caso permanga l'inadempienza oltre il termine assegnato, la Conferenza di servizi prevista dall'art. 18 della LR sulla VIA è convocata dalla Regione.

L'autorità competente provvede allo svolgimento della Conferenza di servizi, anche nel caso essa sia stata convocata dalla Regione.

In caso di inadempienza o ritardo nel deliberare la valutazione di impatto ambientale (VIA) da parte dell'Autorità competente si applicano le procedure più sopra ricordate.

2.10 SISTEMA INFORMATIVO

La LR sulla VIA prevede quindi una serie di disposizioni tese ad assicurare un buon andamento delle procedure, prevedendo, ad esempio: il raccordo con il **sistema informativo** (art. 25); l'organizzazione di **corsi di formazione** ed aggiornamento professionale (art. 27) rivolti sia ai dipendenti delle Autorità competenti sia ai tecnici estensori dei SIA; le disposizioni abrogative ed interpretative (art. 30).

2.11 MODIFICHE DEGLI ALLEGATI

Di rilievo è, inoltre, la previsione (art. 26) secondo la quale la Giunta regionale presenta al Consiglio annualmente una relazione sulla attuazione della legge, formulando proposte finalizzate in particolare alle **modifiche, in via amministrativa, degli Allegati** al testo normativo (art. 31) che il Consiglio può adottare, in particolare, per quanto riguarda:

- l'incremento o diminuzione (fino ad un massimo del 30%) delle soglie dimensionali dei progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3, ai sensi dell'Art. 1, comma 7, del D.P.R. 12 aprile 1996;
- l'esclusione dalle procedure di verifica (screening) dei progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 che non ricadano in aree naturali protette, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 12 aprile 1996.

2.12 SPESE ISTRUTTORIE

Così come di rilievo è la previsione (art. 28) che le **spese istruttorie** sono a carico del proponente in misura comunque non superiore allo 0,05% del valore dell'opera. Per la definizione delle spese istruttorie **si veda il paragrafo 3.4.**

3. INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DELLA L. R. 9/99

Nel presente capitolo, relativamente ad alcuni adempimenti, sono forniti indirizzi generali necessari al fine di dare compiuta attuazione alle previsioni della LR sulla VIA.

3.1. PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI

L'art. 9, comma 4, e l'art. 15, comma 1, della LR sulla VIA prevedono che rispettivamente all'interno della procedura di verifica (screening) e della procedura di VIA chiunque può presentare osservazioni alla autorità competente.

Ovviamente tale modulistica deve essere considerata solo uno strumento teso a facilitare l'espressione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, in particolare a consentire di mettere in evidenza il contenuto dell'osservazione, fermo restando che ogni soggetto interessato può presentare le proprie osservazioni nel modo che ritiene più opportuno.

Al fine di facilitare l'esame delle osservazioni da parte dell'autorità competente e delle altre amministrazioni interessate è consigliabile l'uso di un modulo per ogni osservazione.

3.2 SVOLGIMENTO DELL'EVENTUALE "ISTRUTTORIA PUBBLICA"

L'art. 15, comma 3, della LR sulla VIA prevede che, nei casi di particolare rilievo, **l'autorità competente può promuovere una "istruttoria pubblica"** con le amministrazioni pubbliche, le associazioni ed i soggetti interessati. Lo stesso comma specifica inoltre che l'"istruttoria pubblica" deve essere adeguatamente pubblicizzata e che ad essa deve essere invitato il proponente.

La previsione della possibilità di effettuazione di una "istruttoria pubblica" integra la funzione di informazione e partecipazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale con il ricorso, da decidere caso per caso, ad uno strumento di più pregnante informazione e partecipazione dei diversi soggetti interessati relativamente al progetto in esame e al connesso processo decisionale, con particolare riferimento agli aspetti ambientali.

Allo scopo di un omogeneo adempimento a tale disposizione legislativa sono forniti i seguenti indirizzi applicativi.

In primo luogo, va precisato che la **individuazione dei casi** di particolare rilievo in cui è utile l'**effettuazione della predetta "istruttoria pubblica" non può che essere affidata** alla responsabile valutazione di ogni **singola autorità competente**.

Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti da invitare alla "istruttoria pubblica", si ricorda che l'art. 2, comma 1, della LR sulla VIA fornisce precise indicazioni che sono riportate nel **paragrafo 2.1 e nell'ALLEGATO 1**.

L'"istruttoria pubblica" ha una duplice finalità:

- da una parte una **finalità informativa**: assicurare, cioè, ai soggetti interessati l'informazione più completa possibile sul progetto e sull'insieme del relativo impatto ambientale;
- dall'altra una **finalità partecipativa**: assicurare, cioè, ai soggetti interessati la facoltà di fornire tutte le informazioni e le valutazioni che ritengono pertinenti

sul progetto e sull'insieme del relativo impatto ambientale al fine di consentire una decisione informata e ponderata.

E' necessario che l'istruttoria pubblica sia svolta entro il termine del periodo di deposito del SIA e degli elaborati progettuali ed abbia luogo presso l'autorità competente o presso uno degli Enti sul cui territorio è localizzato il progetto.

E', inoltre, utile precisare che **l'organizzazione e lo svolgimento dell'istruttoria pubblica spetta all'autorità competente**; a tal fine la presidenza dell'istruttoria pubblica può essere opportunamente affidata all'ufficio competente.

Ovviamente, in casi di grande rilievo, l'autorità competente, in relazione al rilievo del progetto e dei relativi impatti ambientali, può programmare ed organizzare anche più di una riunione nell'ambito della istruttoria pubblica.

Per quanto concerne le forme di adeguata pubblicità da assicurare alla "istruttoria pubblica" l'autorità competente informa i soggetti interessati dell'effettuazione dell'"istruttoria pubblica", utilizzando la seguente **misura minima di pubblicità: affissione nei comuni interessati di un numero adeguato di manifesti di convocazione** che specifichino:

- l'oggetto del progetto;
- la localizzazione del progetto;
- una sommaria descrizione del progetto;
- l'indicazione dei luoghi e dei termini del deposito del SIA e del relativo progetto in cui chiunque può prenderne visione;
- l'indicazione del luogo e della data di effettuazione dell'"istruttoria pubblica".

Ogni autorità competente può, inoltre, utilizzare, oltre alla misura minima indicata, tutte le altre forme di pubblicità che riterrà opportune ed adeguate.

Lo svolgimento dell'istruttoria pubblica è tesa ad assicurare la realizzazione delle due finalità sopra ricordate. Quindi l'autorità competente attraverso l'ufficio competente assicura che:

- l'istruttoria pubblica sia introdotta da una illustrazione del progetto e del SIA in esame; illustrazione che è utile sia effettuata dal proponente;
- sia assicurata al proponente la facoltà di controdedurre nel corso dell'istruttoria alle osservazioni presentate da parte dei soggetti interessati;

- siano accuratamente verbalizzate sia le osservazioni dei soggetti interessati sia le controdeduzioni del proponente; tali verbalizzazioni devono essere esaminate in Conferenza di Servizi, al fine di concorrere alle valutazioni finali in merito al progetto ed al relativo impatto ambientale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della LR sulla VIA, **l'Autorità competente** nella deliberazione concernente la valutazione d'impatto ambientale **si deve esprimere contestualmente sulle osservazioni, contributi e controdeduzioni, presentate;** tale espressione concerne, ovviamente, **anche quelle presentate nell'istruttoria pubblica**".

3.3 SVOLGIMENTO DELL'EVENTUALE "CONTRADDITTORIO" TRA PROPONENTE E SOGGETTI PRESENTATORI DI OSSERVAZIONI

L'art. 15, comma 4 della LR sulla VIA, prevede che l'autorità competente, **nei casi in cui non sia stato deciso di effettuare l'istruttoria pubblica**", può promuovere, anche su richiesta del proponente, lo **svolgimento di un "contraddittorio"** tra i soggetti che abbiano presentato osservazioni ed il proponente.

La previsione della possibilità di effettuazione di un "contraddittorio" tra proponente e soggetti presentatori integra, anche in questo caso, la funzione di informazione e partecipazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale con il ricorso, da decidere caso per caso, ad uno strumento di più pregnante informazione e partecipazione.

Allo scopo di un omogeneo adempimento a tale disposizione legislativa sono forniti i seguenti indirizzi.

In primo luogo, va precisato che la individuazione dei casi in cui promuovere lo svolgimento di un "contraddittorio" tra i soggetti che abbiano presentato osservazioni ed il proponente non può essere che affidata alla responsabile valutazione di ogni singola autorità competente, fermo restando che è necessario che l'autorità competente provveda alla sua effettuazione nel caso sia richiesto dal proponente.

E' utile che il "contraddittorio" sia svolto entro un ragionevole termine, che può essere indicato in 30 giorni, dalla conclusione del periodo di deposito del SIA e degli elaborati progettuali, al fine di garantire il rispetto dei termini complessivi della procedura di VIA, definiti in 120 giorni dall'art. 16, comma 1, della LR sulla VIA, ed una adeguata presa in considerazione degli elementi da esso emersi da parte dell'autorità competente e delle amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi.

E', inoltre, utile precisare che **l'organizzazione e lo svolgimento del "contraddittorio" è di competenza dell'autorità competente** che a tal fine si avvale dell'ufficio competente.

Lo svolgimento del “contradditorio” è teso a consentire una decisione informata e ponderata sul progetto e sull’insieme del relativo impatto ambientale. L’autorità competente attraverso l’ufficio competente assicura che:

- il “contradditorio” sia introdotta da una illustrazione, a cura del proponente, del progetto e del SIA in esame;
- siano accuratamente verbalizzate sia le posizioni dei soggetti interessati sia le controdeduzioni del proponente; tali verbalizzazioni devono essere esaminate in Conferenza di Servizi, al fine di concorrere alle valutazioni finali in merito al progetto ed al relativo impatto ambientale.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, della LR sulla VIA, **l’Autorità competente** nella deliberazione concernente la valutazione d’impatto ambientale **si deve esprimere** contestualmente **sulle osservazioni, contributi e controdeduzioni, presentati**; tale espressione concerne, ovviamente, **anche quelle emerse nel “contradditorio”**.

3.4 DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LE “SPESE ISTRUTTORIE”

L’art. 28 della LR sulla VIA prevede che il proponente corrisponda all’autorità competente un importo forfettario, calcolato sulla base del valore dell’opera o dell’intervento, in misura comunque non superiore al 0,05%, a titolo di spese istruttorie.

E’, inoltre, stabilito che la quantificazione di tali spese istruttorie è effettuata dall’autorità competente con l’atto conclusivo della procedura di verifica (screening) o della procedura di VIA.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della LR sulla VIA, l’autorità competente può stabilire, ovviamente nello stesso atto conclusivo della procedura di verifica (screening) o della procedura di VIA, di esentare dal pagamento delle spese istruttorie il proponente che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, decida di assoggettare volontariamente:

- a) i progetti non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 alla procedura di verifica (screening);
- b) i progetti compresi negli Allegati B.1, B.2 e B.3 alla procedura di VIA.

Lo stesso art. 28 stabilisce che la quantificazione delle spese istruttorie è effettuata dall’autorità competente secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale con le Direttive di cui all’art. 8 della LR sulla VIA al fine di assicurare una omogeneità sul territorio regionale.

Pertanto è necessario che i criteri di quantificazione delle spese istruttorie siano definiti tramite percentuali forfettarie predefinite del costo di realizzazione del progetto.

Le **spese istruttorie**, sono quindi quantificate dall'autorità competente nell'atto conclusivo della procedura di verifica (screening) o della procedura di VIA applicando le seguenti percentuali:

Per le procedure di verifica (screening)	0,02% del costo di realizzazione del progetto
Per le procedure di VIA	0,04% del costo di realizzazione del progetto

Il comma 1 dell'art. 40 ("Valutazione di impatto ambientale. Procedimenti integrati") della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1993)", prevede modalità semplificate e meno onerose di effettuazione delle procedure in materia di impatto ambientale per i progetti di dimensioni ridotte ovvero di durata limitata, proposti da artigiani o piccole imprese.

In Relazione a tale previsione, le **spese istruttorie**, per i progetti di dimensioni ridotte ovvero di durata limitata, proposti da artigiani o piccole imprese, sono quantificate dall'autorità competente nell'atto conclusivo della procedura di verifica (screening) o della procedura di VIA in misura pari al 50% e quindi applicando le seguenti percentuali:

Per le procedure di verifica (screening)	0,01% del costo di realizzazione del progetto, qualora il progetto sia di dimensioni ridotte ovvero di durata limitata e proposto da artigiani o piccole imprese
Per le procedure di VIA	0,02% del costo di realizzazione del progetto, qualora il progetto sia di dimensioni ridotte ovvero di durata limitata e proposto da artigiani o piccole imprese

Appare utile raccomandare che le autorità competenti destinino gli introiti derivanti dalle "spese istruttorie" alla strutturazione ed organizzazione, anche strumentale, dei propri uffici competenti.

Si ricorda che **per i progetti relativi alle attività produttive**, che ai sensi dell'art. 6 della LR sulla VIA **attivano la procedura di verifica (screening) ovvero la procedura**

di VIA tramite lo sportello unico qualora esso sia costituito ed operante, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del DPR 20 ottobre 1998 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni, le spese istruttorie di cui al presente paragrafo sono rimosse direttamente dallo sportello unico, qualora esso sia costituito ed operante.

Ai sensi del citato art. 10 del DPR n. 447/98, è lo sportello unico che, successivamente, riversa alla autorità competente per lo svolgimento della procedura di verifica (screening) ovvero della procedura di VIA le spese istruttorie di cui al presente paragrafo.

Si sottolinea che, solo qualora l'autorità competente abbia rispettato i tempi procedurali indicati per lo svolgimento della **procedura di verifica (screening) ovvero della procedura di VIA** dalla LR sulla VIA, lo sportello unico, ai sensi del **citato art. 10, comma 2, del DPR n. 447/98, effettua il rimborso** e destina alla autorità competente le somme rimosse come spese istruttorie relativamente alla **procedura di verifica (screening) ovvero alla procedura di VIA.**

3.5 INDIVIDUAZIONE DELLE “AREE INDUSTRIALI ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE” E DELLE “AREE INDUSTRIALI ESISTENTI DOTATE DI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI TECNOLOGICI ATTI A GARANTIRE LA TUTELA DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE”

L'art. 4, comma 6, della LR sulla VIA prevede che le soglie dimensionali delle attività produttive contenute negli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del 30% qualora i progetti siano localizzati nelle aree industriali ecologicamente attrezzate individuate nei modi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 112/98.

L'art. 4, comma 7 della LR sulla VIA prevede inoltre che le soglie dimensionali delle attività produttive contenute negli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del 20% qualora i progetti siano insediati in aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Tali aree sono specificatamente individuate dalla Provincia, su proposta dei Comuni interessati.

Le “Aree ecologiche attrezzate” sono state previste dall'art. 26 del D. Lgs 112/98, il quale prevede che le Regioni e le Province autonome disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Lo stesso art. 26 prevede che le medesime leggi disciplinano inoltre le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati.

Lo stesso art. 26 dispone che gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

Successivamente la L.R. 20/2000 è intervenuta, nel campo della disciplina delle trasformazioni e dell'uso del suolo, normando (art. A - 14), come espressamente previsto dal D. Lgs. 112/98, più precisamente la fattispecie "aree industriali ecologicamente attrezzate" e prevedendo che la Regione emani uno specifico atto di coordinamento tecnico per specificare le caratteristiche delle "aree industriali ecologicamente attrezzate".

Più specificamente l'Art. A - 14 della L.R. 20/2000 prevede che gli "Ambiti specializzati per attività produttive" (definiti, al precedente Art. A - 13, come "le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive") costituiscono "aree ecologicamente attrezzate" quando sono dotate di infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente" (comma 1).

Lo stesso Art. A - 14 prevede (comma 2) che "la Regione, con atto di coordinamento tecnico, definisce, sulla base della normativa vigente in materia, gli obiettivi prestazionali delle aree ecologicamente attrezzate, avendo riguardo:

- a) alla salubrità e igiene dei luoghi di lavoro;
- b) alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno;
- c) allo smaltimento e recupero dei rifiuti;
- d) al trattamento delle acque reflue;
- e) al contenimento del consumo dell'energia e al suo utilizzo efficace;
- f) alla prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti rilevanti;
- g) alla adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci."

Lo stesso Art. A - 14 prevede, inoltre, che "ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D. Lgs. n. 112 del 1998, l'utilizzazione dei servizi presenti nelle aree produttive ecologicamente attrezzate comporta l'esenzione, per gli impianti produttivi ivi localizzati, delle autorizzazioni eventualmente richieste nelle materie di cui al comma 2, secondo quanto definito dall'atto di coordinamento tecnico".

La L.R. 20/2000 specifica che le aree ecologicamente attrezzate sono individuate dal Comune nel PSC, oppure, quando sono di rilievo sovracomunale, dalla Provincia nel PTCP (che, in tale ipotesi, assume il valore e gli effetti del PSC). Da sottolineare è la previsione, contenuta nel comma 4 dell'Art. A - 14, che le nuove aree produttive di rilievo sovracomunale assumono i caratteri propri delle aree ecologicamente attrezzate.

Va, inoltre sottolineato che, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'Art. A – 14, il Comune può stipulare specifici accordi con le imprese interessate per la trasformazione delle aree esistenti in aree ecologicamente attrezzate.

In considerazione del fatto che i commi 6 e 7 della LR sulla VIA hanno compiuto la scelta di incrementare le soglie dei progetti relativi ad attività produttive assoggettati alle procedure di verifica (screening) con la finalità, di notevole rilievo ai fini della pianificazione territoriale ed urbanistica, di incentivare la localizzazione delle attività produttive in aree industriali adeguatamente attrezzate e specificamente individuate, si ritiene necessario che l'applicazione degli incrementi previsti dai predetti commi 6 e 7 debba essere armonizzata con le disposizioni della legge urbanistica regionale n. 20/2000.

A tal fine è necessario che si faccia riferimento alle aree ecologicamente attrezzate individuate ai sensi della L.R. 20/2000 e del conseguente atto di coordinamento tecnico per:

- a) l'individuazione delle aree industriali ecologicamente attrezzate, in cui trova applicazione l'incremento del 30% delle soglie dimensionali delle attività produttive contenute negli Allegati B.1, B.2 e B.3 per i progetti che vi siano localizzati, previsto dal comma 6 dell'art. 4 della LR sulla VIA;
- b) l'individuazione delle aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente ai fini dell'applicazione dell'incremento del 20% delle soglie dimensionali delle attività produttive contenute negli Allegati B.1, B.2 e B.3, previsto dall'art. 4, comma 7 della LR sulla VIA.

E', però, altrettanto necessario che, in attesa dell'emanazione dell'atto di coordinamento tecnico, nella presente Direttiva vengano individuati alcuni primi elementi in grado di indirizzare l'attività delle Province, dei Comuni e delle imprese produttive nella definizione sia delle aree ecologicamente attrezzate, sia delle aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.

Appare, inoltre, necessario indicare, sia pure provvisoriamente fino all'emanazione dell'atto di coordinamento tecnico previsto dall'Art. A – 14, comma 2, della L.R. 20/2000, gli obiettivi prestazionali necessari per la definizione sia delle aree ecologicamente attrezzate, sia delle aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.

I criteri da rispettare, sia per le aree ecologicamente attrezzate, sia per le aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, sono i seguenti:

1. individuazione del **soggetto gestore** cui è affidata la promozione, la realizzazione e la gestione;
2. **contenuti urbanistico - territoriali di qualità** da attuare preliminarmente nella fase di realizzazione intervento;
3. condizioni di **gestione ambientale di qualità**, da mantenere e monitorare nel tempo.

I criteri di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono rispettivamente specificati e dettagliati nei successivi paragrafi **3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3**.

I criteri di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, come specificati nei successivi paragrafi **3.5.1., 3.5.2 e 3.5.3 vanno applicati in modo differenziato** per le aree ecologicamente attrezzate di nuovo impianto e per le aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente come di seguito specificato.

1. Aree industriali ecologicamente attrezzate di nuovo impianto

Per le nuove aree ecologicamente attrezzate appare necessario che vengano realizzate le condizioni di seguito indicate:

- a) **individuare il soggetto gestore** delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature in dotazione alle aree ecologicamente attrezzate, secondo le indicazioni del punto 3.5.1;
- b) **progettare e realizzare i contenuti urbanistico – territoriali di qualità**, secondo le indicazioni del punto 3.5.2;
- c) **realizzare le condizioni di gestione ambientale di qualità**, secondo le indicazioni del punto 3.5.3.

Per la definizione di aree industriali ecologicamente attrezzate, il Comune può stipulare specifici accordi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della LR 20/2000, con le imprese interessate, diretti a determinare le condizioni e gli incentivi per il riassetto organico delle medesime.

Gli Enti locali, inoltre, ai sensi dell'art. A-14, comma 5, della LR 20/2000, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte ed iniziative tese a conseguire le medesime finalità.

Nelle aree ecologicamente attrezzate di nuovo impianto si applica, a far tempo dalla loro realizzazione, quanto disposto dall'art. 4, comma 6, della LR sulla VIA: **le soglie dimensionali delle attività produttive contenute negli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del 30%** ai fini del loro assoggettamento alla procedura di verifica (screening) ed eventualmente alla procedura di VIA.

2. Aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente

Per le aree industriali esistenti da trasformare in aree industriali dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente appare necessario che **venga assunto un impegno comune a:**

- a) **definire il programma ambientale** secondo le indicazioni di cui al successivo punto 3.5.3.b.; il programma ambientale contiene anche la individuazione degli obiettivi da perseguire in tema di contenuti urbanistico – territoriali di qualità secondo le indicazioni di cui al successivo punto 3.5.2.;
- b) **realizzare le condizioni e gli impegni contenuti nel programma ambientale** di cui al successivo punto 3.5.3.b.

Per la trasformazione di aree industriali esistenti in aree industriali dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, il Comune può stipulare specifici accordi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della LR 20/2000, con le imprese interessate, diretti a determinare le condizioni e gli incentivi per il riassetto organico delle medesime.

Gli Enti locali, inoltre, ai sensi dell'art. A-14, comma 5, della LR 29/2000, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte ed iniziative tese a conseguire le medesime finalità.

Nelle aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, ai fini del loro assoggettamento alla procedura di verifica (screening) ed eventualmente alla procedura di VIA **si applicano,** a far tempo dalla dall'assunzione dell'impegno a definire il

programma ambientale ed a realizzare le condizioni e gli impegni in esso contenuti quanto disposto dall'art. 4, comma 7 della LR sulla VIA: **le soglie dimensionali delle attività produttive contenute negli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del 20%**.

Si sottolinea che l'assunzione dell'impegno a definire il programma ambientale ed a realizzare le condizioni e gli impegni in esso contenuti rappresenta per le aree industriali esistenti il primo necessario passo per conseguire il riconoscimento di "Area industriale ecologicamente attrezzata". Tale definizione può essere assunta allorquando vengono conseguiti i criteri di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono rispettivamente specificati e dettagliati nei successivi paragrafi 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3.

3.5.1 Individuazione del soggetto gestore

In primo luogo appare necessario individuare il soggetto gestore delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature in dotazione alle aree ecologicamente attrezzate. A questo riguardo appare utile indicare che tale gestione può essere esercitata da:

- a) **imprese specializzate** per la gestione di tali infrastrutture, servizi e attrezzature, anche mediante apposite convenzioni con il Comune, al fine di metterle a disposizione di imprese produttive;
- b) **imprese associate**, anche in forma consortile a rilevanza interna o esterna, interessate all'utilizzo e/o alla gestione di tali infrastrutture, servizi e attrezzature, anche mediante apposite convenzioni con il Comune;
- c) **affidamento, sulla base di specifici accordi** tra le parti interessate, **ad una o più delle imprese** insediate nell'area delle gestione di uno o più delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature dell'area;
- d) **Comuni singoli o associati**, mediante:
 - **società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale**, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio ai sensi della lettera e) dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000;
 - **società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria**, ai sensi della lettera f) dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000;
 - **concessioni a terzi** di cui alla lettera b) dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000;

e) **Consorzio tra Enti Locali.**

In secondo luogo appare necessario specificare che il soggetto gestore delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature in dotazione alle aree ecologicamente attrezzate, oltre a fornire i servizi alle imprese (energia, acqua, depurazione, gestione rifiuti), può acquisire, per conto delle stesse imprese, le ulteriori autorizzazioni ambientali necessarie per le attività insediate nelle aree ecologicamente attrezzate.

Analogamente, occorre segnalare che i controlli relativi ai servizi comuni sono effettuati per i medesimi servizi unitariamente e con punti di prelievo o campionamento validi per tutta l'area.

3.5.2 Contenuti urbanistico – territoriali di qualità

Le Norme Tecniche di Attuazione degli strumenti urbanistici e gli atti regolamentari, che disciplinano le zone omogenee e gli ambiti produttivi, determinano in concreto le condizioni urbanistiche territoriali di qualità per le aree ecologicamente attrezzate, tra quelli di seguito indicati.

Per strumenti urbanistici comunali si intendono sia i PRG e regolamenti edilizi vigenti sia i nuovi strumenti previsti dalla LR 20/2000: PSC; POC; RUE.

Le Norme Tecniche di Attuazione e gli atti regolamentari dello strumento urbanistico comunale (al momento della sua approvazione) definiscono le condizioni e le prestazioni urbanistiche e territoriali di qualità da realizzare nel riuso o nella trasformazione del territorio esistente in una area produttiva con caratteristiche di area ecologicamente attrezzata.

Le norme e gli aspetti regolamentari riguardano l'assetto fisico ed infrastrutturale dell'area urbana oggetto di intervento e le prestazioni di sostenibilità infrastrutturale da realizzare nella parte del territorio interessato dagli impatti derivanti dal carico urbanistico e funzionale delle aree ecologicamente attrezzate.

L'assetto urbanistico e territoriale di qualità costituisce condizione necessaria e preliminare alla identificazione dell'area produttiva come area ecologicamente attrezzata.

Il mantenimento nel tempo delle condizioni di gestione ambientale di qualità costituiscono, inoltre, le condizioni permanenti per mantenere la qualificazione di area ecologicamente attrezzata.

3.5.2.a **Previsione delle aree ecologicamente attrezzate nella pianificazione territoriale ed urbanistica**

Dal combinato disposto degli articoli A-13 e A-14 della L.R. 20 del 2000 si desumono le seguenti disposizioni circa la previsione delle aree ecologicamente attrezzate negli strumenti di pianificazione:

- a) le **aree produttive di rilievo sovracomunale** - cioè caratterizzate da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più Comuni (art. A-13 comma 2 lett. a) - sono individuate e regolamentate dalla provincia attraverso il PTCP (art. A-13, comma 4) ;
- b) per aree produttive di rilievo sovracomunale si devono intendere sia gli insediamenti che siano l'esito della urbanizzazione di nuove aree in precedenza non edificate, sia gli insediamenti che derivino da interventi di trasformazione e ampliamento di aree produttive esistenti tali da fare assumere agli stessi i caratteri propri delle aree sovracomunali appena richiamati (art. A-13, comma 4));
- c) le nuove aree produttive di rilievo sovracomunale devono essere realizzate con le caratteristiche proprie delle aree ecologicamente attrezzate (art. A-14, comma 4);
- d) le **nuove aree produttive di rilievo comunale** - cioè le aree caratterizzate da limitati impatti sul sistema sociale, territoriale e ambientale (art. A-13 comma 2 lett. b) - sono previste e regolamentate dalla pianificazione comunale la quale può stabilire che le stesse siano realizzate assumendo i requisiti di qualità propri delle aree ecologicamente attrezzate (art. A-14, comma 5)
- e) tutte le **aree produttive esistenti** sono disciplinate dalla pianificazione urbanistica comunale (art. A-13, comma 3);
- f) nel disciplinare le aree produttive esistenti, siano esse di rilievo comunale che sovracomunale, il Comune può prevedere la trasformazione delle stesse in aree ecologicamente attrezzate, potendo prevedere la stipula di specifici accordi con le imprese interessate circa le condizioni cui subordinare gli interventi ovvero circa possibili incentivi per favorire il riassetto organico delle aree medesime (art. A-14, comma 5).

Per la previsione dei nuovi insediamenti produttivi di rilievo sovracomunale - che devono sempre assumere i caratteri delle aree ecologicamente attrezzate - la Provincia provvede ad approvare, secondo quanto disposto dall'art. 27 della L.R. 20 del 2000, il PTCP o variante allo stesso. Le previsioni del piano provinciale debbono essere assunte d'intesa con i Comuni interessati e debbono riguardare sia la individuazione dei nuovi insediamenti sia la definizione dell'assetto infrastrutturale

e delle caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, secondo i contenuti propri del Piano strutturale Comunale, così come definiti dall'art. 28 della L.R. n. 20 del 2000, (art. A-13, comma 4).

Le previsioni del PTCP devono essere attuate attraverso accordi territoriali stipulati ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 20 del 2000. Gli accordi possono prevedere che l'esecuzione o riqualificazione e la gestione unitaria di tali aree sia realizzata anche attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati ovvero attraverso la costituzione di consorzi o di società miste (art. A-13, comma 7).

Alla disciplina degli insediamenti produttivi esistenti e per la previsione dei nuovi insediamenti produttivi di rilievo comunale il Comune provvede nell'ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica definiti dalla L.R. n. 20 del 2000 (piano strutturale, piano operativo, regolamento urbanistico ed edilizio e piano urbanistico attuativo) in conformità alla presente direttiva.

In via transitoria il Comune può provvedere attraverso apposita variante specifica al PRG vigente, nei limiti di quanto previsto dall'art. 41 della L.R. 20 del 2000, ovvero attraverso accordo di programma secondo quanto previsto dall'art. 34 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, come specificato e integrato dall'art. 40 della L.R. n. 20 del 2000.

La variante al PRG vigente che preveda la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi di rilievo comunale o la loro trasformazione con i caratteri delle aree ecologicamente attrezzate dovrà stabilire contenuti urbanistico territoriali di qualità coerenti con quanto previsto dal punto 3.5.2. della presente direttiva e contenere la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale prevista dall'art. 5 della L.R. n. 20 del 2000.

L'attuazione delle previsioni del PRG per le aree produttive avviene tramite piano particolareggiato, contenente i criteri per la gestione ambientale di qualità secondo quanto disposto dalla presente direttiva.

3.5.2.b Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse per le aree ecologicamente attrezzate, ai sensi dell'art. A-13 della LR 20/2000, sono le attività economiche, commerciali e produttive, con l'esclusione di insediamenti di medie e grandi strutture di vendita di cui alla LR 14/99.

Inoltre, per le aree ecologicamente attrezzate è escluso l'uso residenziale, con l'eccezione degli alloggi dei proprietari e dei custodi.

Per le aree industriali esistenti dotate di infrastrutture ed impianti tecnologici atti a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, l'uso residenziale non può superare il 5% della superficie dell'area; le stesse possono essere oggetto

di riorganizzazione tramite programmi di riqualificazione urbana di cui all'art A-11 della L.R. 20/2000.

In entrambe le tipologie di aree è consentita, altresì, la localizzazione, anche in modo integrato, di attrezzature per le telecomunicazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

3.5.2.c Condizioni di assetto territoriale

I criteri per la individuazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate, in conformità alle definizioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati, sono indicati di seguito:

- adeguatezza delle reti fognanti di recapito della rete dell'area ecologicamente attrezzata, in termini quantitativi e qualitativi e di efficienza funzionale;
- la capacità di smaltimento delle reti fognanti principali e la potenzialità della rete idraulica di bonifica e degli impianti idrovori devono essere adeguati rispettivamente al deflusso degli scarichi e delle acque meteoriche;
- il fabbisogno energetico degli impianti produttivi va rapportato alla capacità della rete e degli impianti di distribuzione di energia esistenti o previsti per la realizzazione della area ecologicamente attrezzata;
- il fabbisogno idrico degli impianti produttivi deve essere rapportato alla qualità ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale uso; deve essere perseguito l'obiettivo di differenziare gli approvvigionamenti in funzione dell'uso;
- accessibilità territoriale: le infrastrutture per l'accesso al sistema trasportistico primario definito dal PRIT e dal PTCP non devono superare i livelli di congestione ($F/C < 1$) in seguito alla attuazione dell'area ecologicamente attrezzata; le stesse infrastrutture stradali di accesso territoriale all'area ecologicamente attrezzata devono evitare l'attraversamento di centri urbani; in particolare deve essere perseguito l'obiettivo della realizzazione di adeguati sistemi di accessibilità alla rete ferroviaria.

3.5.2.d Condizioni urbanistiche di qualità

Fermo restando le dotazioni territoriali minime di legge e la conformità alle disposizioni previste negli strumenti di pianificazione e programmazione

territoriale e settoriale, le condizioni urbanistiche di qualità ritenute necessarie sono di seguito indicate:

d.1. opere ed infrastrutture per la urbanizzazione delle aree:

- approvvigionamento idrico: presenza di impianti ed opere di allacciamento ad impianti acquedottistici; deve essere perseguito l'obiettivo di escludere il prelievo idrico in falda;
- impianti separati tra rete di canalizzazione delle acque meteoriche e la rete fognante;
- impianti adeguati alle prestazioni definite nelle condizioni di gestione ambientale di qualità (si veda il seguente punto 3.5.3.c):
 - per il recupero, trattamento e riciclo delle acque meteoriche;
 - per lo smaltimento dei reflui;
- allacciamento ad impianto di depurazione unico/consortile dell'area ecologicamente attrezzata o allacciamento a quello civile;
- spazi ed impianti d'area per: prioritariamente recupero e riuso dei rifiuti; smaltimento dei rifiuti;
- realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione o rifacimento di quelli esistenti tramite cunicoli unici, secondo le disposizioni previste dalla "Direttiva per la razionale sistemazione degli impianti tecnologici nel sottosuolo" (G.U. 11 marzo 1999);
- realizzazione di sistemi di telecomunicazioni a tecnologia avanzata;
- rete ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas ed altre forme di energia, pubblica illuminazione utilizzando impianti e sistemi in grado di perseguire il risparmio energetico ed il contenimento dell'inquinamento luminoso;
- mobilità interna all'area: infrastrutture viarie rispondenti alle migliori pratiche per la sicurezza stradale (ivi compresi rete di percorsi ciclabili sicuri); realizzazione di adeguati spazi e sistemi di accessibilità per i sistemi di emergenza e soccorso; spazi attrezzati per l'attesa e la fermata dei mezzi di trasporto pubblico, ove previsti;

d.2. dotazioni ecologico ambientali:

- dotazione di spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul contesto paesaggistico urbano o rurale;

- inquinamento acustico: individuazione di spazi ed opere di mitigazione dell'inquinamento acustico;
- inquinamento elettromagnetico: fasce di ambientazione per la mitigazione dell'inquinamento elettromagnetico, ai sensi della LR 30/2000;
- dotazione di spazi con particolare attenzione a favorire il miglioramento dell'habitat naturale nonché garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli.

Le dotazioni ecologico ambientali, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, costituiscono ai sensi della L.R. 20 del 2000 una condizione di sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti in generale e dunque anche delle aree ecologicamente attrezzate. Pertanto la loro realizzazione e attivazione deve avvenire contemporaneamente al nuovo insediamento produttivo o alla ristrutturazione dello stesso.

Gli oneri di urbanizzazione relativi alle aree produttive di rilievo sovracomunale sono destinate a finanziare la realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie secondo quanto stabilito dall'accordo territoriale, nell'osservanza delle presenti direttive (art. A-13 comma 10).

Inoltre, ai sensi dell'art. A-26 della medesima legge regionale, le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e dotazioni ecologiche e ambientali devono essere realizzate dal soggetto attuatore dell'intervento e su aree reperite e cedute al Comune dal medesimo soggetto all'interno dell'ambito oggetto dell'intervento. La realizzazione di dette dotazioni comporta la possibilità di chiedere la riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti (U1), secondo quanto stabilito dal punto 1.7 della deliberazione del Consiglio regionale n. 849 del 1998 (recante: "Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10").

3.5.3 Condizioni di gestione ambientale di qualità

3.5.3.a Principi generali

Fermo restando il rispetto dei limiti e degli standard ambientali previsti dalle vigenti disposizioni europee, nazionali e regionali, nelle aree industriali ecologicamente attrezzate vanno, inoltre, perseguiti i seguenti principi generali:

- a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando nei casi previsti dalla Direttiva 96/61/CE le migliori tecniche disponibili;
- b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 e del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività ed il sito stesso ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

3.5.3.b Programma ambientale

I predetti principi generali di cui al punto 3.5.3.a, vanno perseguiti tramite la definizione di un **“Programma ambientale”**, poliennale, di miglioramento delle “performances” ambientali dell'area industriale ecologicamente attrezzata e delle singole imprese in essa insediate, da aggiornare periodicamente e da rendere pubblico nei confronti sia delle Amministrazioni pubbliche, sia delle associazioni, sia dei cittadini e da attuare coerentemente.

Al fine della predisposizione del “Programma ambientale” è necessario effettuare una “analisi ambientale” dell'area industriale ecologicamente attrezzata delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi.

Al fine della predisposizione del “Programma ambientale” e della relativa “analisi ambientale” occorre fare opportunamente riferimento ai pertinenti elementi indicati in:

- a) **“Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)”**, ed in particolare i pertinenti elementi dei relativi Allegati I, VI e VII (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 114 del 24 aprile 2001);

- b) **“Raccomandazione della Commissione del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)”** (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 247 del 17 settembre 2001);
- c) **“Decisione della Commissione del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)”** (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 247 del 17 settembre 2001).

3.5.4 Sistemi di certificazione ambientale

Sembra utile richiamare il fatto che il percorso individuato per la definizione delle aree industriali ecologicamente attrezzate e delle aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente **può essere utilmente utilizzato per adottare, sia per le aree sia per le imprese in esse insediate, i sistemi di certificazione ambientale (ISO 14000 ed EMAS)**, in quanto le fasi di definizione dell’analisi ambientale e del programma ambientale appaiono del tutto coerenti con le fasi previste da tali sistemi di certificazione.

3.5.5 Monitoraggio

I contenuti urbanistico – territoriali di qualità di cui al punto 3.5.2 e le condizioni di gestione ambientale di qualità di cui al punto 3.5.3., vanno tenuti, a cura del soggetto gestore, sotto costante monitoraggio nei suoi diversi elementi, al fine di consentire una valutazione sistematica, documentata, periodica ed obiettiva delle prestazioni dell’area industriale ecologicamente attrezzata del suo sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l’ambiente al fine di.

- a) facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull’ambiente;
- b) valutare la conformità ai contenuti urbanistico – territoriali di qualità di cui al punto 3.5.2 ed alle condizioni di gestione ambientale di qualità di cui al punto 3.5.3 prescelti per l’area industriale ecologicamente attrezzata.

3.6 APPLICAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

L'art. 8, comma 1, lett. c) stabilisce che le direttive specificano i casi e le modalità di autocertificazione di stati di fatto e del possesso di requisiti per l'effettuazione sia della procedura di verifica (screening) sia della procedura di VIA, fermo restando il rispetto della normativa statale e della disciplina comunitaria.

In via generale e fermo restando le specificazioni che saranno contenute nella serie di direttive specifiche per ogni singola tipologia progettuale, nell'ambito della procedura di verifica (screening) e della procedura di VIA **trovano applicazione le disposizioni contenute nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445** "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", ed **in particolare le disposizioni contenute negli articoli 46 e seguenti**.

3.7 DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

L'art. 8, comma 1, lett. d) stabilisce che le direttive specificano le caratteristiche dei progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3, assoggettati alla procedura di verifica (screening) anche in relazione agli elementi indicati nell'Allegato D alla LR sulla VIA.

Le Direttive specifiche per ogni tipologia progettuale elencata negli Allegati B.1, B.2 e B.3 conterranno gli opportuni indirizzi per tali specificazioni.

3.8 CRITERI PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER VIA INFORMATICA

Le documentazioni che il proponente deve fornire per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) o per la procedura di VIA possono essere inoltrate all'autorità competente ed alle altre autorità coinvolte anche in forma informatica.

Resta fermo che le copie per il deposito sia per la procedura di verifica (screening) sia per la procedura di VIA devono in ogni caso essere fornite in formato cartaceo.

Nel caso il proponente prescelga la modalità di invio per via informatica, devono essere rispettati i seguenti formati:

TIPOLOGIA	FORMATI
TESTI	WORD 97
TABELLE	EXCEL 97

IMMAGINI	JPEG
CARTOGRAFIA NUMERICA	ARCVIEW VER. 3.2
ELABORATI DI PROGETTAZIONE	AUTOCAD 2.000 (*.DVG)

Più in generale sono ammissibili i formati *.PDF, gestibili con il programma “Acrobat Reader”.

4. PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) -- I COMPITI DI OGNI AUTORITA' COMPETENTE (REGIONE, PROVINCIA, COMUNE)

4.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE

Per i progetti sottoposti (si veda il paragrafo 2.2.) a procedura di verifica (screening), l'art. 9, comma 1, della LR sulla VIA, dispone che, il **proponente presenta all'autorità competente ovvero, per le attività produttive, allo sportello unico** (come stabilito dall'art 5, comma 4, e dall'art. 6 comma 2) laddove esso sia istituito ed operante, che provvederà ad inviarlo alla autorità competente, **una domanda allegando i seguenti elaborati:**

- a) il **progetto preliminare;**
- b) una **relazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali** del progetto;
- c) una **relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.**

E' bene, in primo luogo, specificare che le **copie degli elaborati** prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) inviate, a cura del proponente, devono essere pari a:

- **2 copie per l'autorità competente**, di cui una destinata ad essere depositata per il libero accesso da parte dei soggetti interessati;
- **1 copia per ciascuno dei Comuni interessati**, destinata ad essere depositata per il libero accesso da parte dei soggetti interessati.

4.2 PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI

Per la predisposizione della **relazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali** del progetto e **sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica** da parte del proponente possono essere utilmente utilizzate le linee guida per la redazione e la valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) riportata nel Capitolo 1, ed in particolare la lista di controllo generale per la procedura di verifica (screening) riportata al paragrafo 1.2 delle “Linee guida generali per la redazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA”, nonché le liste di controllo contenute nelle successive Direttive, specifiche per ogni tipologia di progetto, che conterranno più precise e dettagliate indicazioni.

Successive Direttive, specifiche per ogni tipologia di progetto, conterranno più precise e dettagliate indicazioni.

E' necessario che **gli elaborati** prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) **siano debitamente firmati** ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della LR sulla VIA, **il proponente ha diritto di accesso alle informazioni ed ai dati disponibili presso gli uffici di tutte la Amministrazioni pubbliche** ai fini della predisposizione degli elaborati relativi alla procedura di verifica (screening).

4.3 DEPOSITO DEGLI ELABORATI

Per le **opere pubbliche o di interesse pubblico**, **il proponente** (come stabilito dall'art. 7, comma 2, della LR sulla VIA) **cura il deposito di copia degli elaborati** prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) **presso l'autorità competente nonché presso ogni Comune interessato**, per un periodo di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, per il libero accesso da parte dei soggetti interessati.

Per le **attività produttive**, **lo sportello unico** (come stabilito dall'art 6, comma 2, della LR sulla VIA) laddove esso sia istituito ed operante, che provvederà ad inviare le copie ed a darne informazione all'autorità competente, **cura il deposito di copia degli elaborati** prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) **presso l'autorità competente nonché presso ogni Comune interessato**, per un periodo di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, per il libero accesso da parte dei soggetti interessati.

Nel caso in cui lo **sportello unico non sia attivo** il **deposito di copia degli elaborati** prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) **presso**

l'autorità competente nonché presso ogni Comune interessato, è curato dall'autorità competente.

Per l'individuazione dei soggetti interessati, si ricorda che l'art. 2, comma 1, della LR sulla VIA, fornisce precise indicazioni; al riguardo si faccia riferimento al **paragrafo 2.1 ed all'ALLEGATO 1.**

E' utile che l'autorità competente, dopo che è stato effettuato il deposito richieda che i comuni interessati provvedano, al termine del periodo di deposito, ad attestare l'avvenuto deposito facendo pervenire all'autorità competente una "Relata di avvenuto deposito".

4.4 PUBBLICIZZAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO

Per le **opere pubbliche o di interesse pubblico**, il proponente (come previsto dall'art. 7, comma 2, della LR sulla VIA) **cura**, ai sensi dell'art. 9, comma 3, **la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell' "Avviso dell'avvenuto deposito** degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening)".

Per le **attività produttive**, lo sportello unico (come stabilito dall'art 6, comma 2, della LR sulla VIA) laddove esso sia istituito ed operante, che provvederà ad inviare le copie ed a darne informazione all'autorità competente, **cura**, ai sensi dell'art. 9, comma 3, **la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell' "Avviso dell'avvenuto deposito** degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening)."

Nel caso in cui lo **sportello unico non sia attivo**, **la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell' "Avviso dell'avvenuto deposito** degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening)", è **curata dall'autorità competente.**

Lo stesso art. 9, comma 3, specifica che tale avviso deve contenere:

- l'oggetto del progetto;
- il proponente;
- la localizzazione del progetto;
- l'indicazione dei luoghi e dei termini del deposito.

Il proponente per le opere pubbliche o di interesse pubblico, ovvero, per le attività produttive, lo sportello unico oppure, quando esso non sia operante, l'autorità competente provvederà ad inviare **2 copie, in cartaceo**, dell' "Avviso dell'avvenuto deposito degli

elaborati per la procedura di verifica (Screening)” alla Redazione del Bollettino Ufficiale della Regione, in via A. Moro 52, Bologna.

4.5 ISTRUTTORIA TECNICA DEGLI ELABORATI

L'ufficio competente provvede ad effettuare l'esame e l'istruttoria tecnica degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening).

L'ufficio competente nell'effettuazione dell'istruttoria tecnica può acquisire, ove lo ritenga necessario, il parere delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Si ricorda soprattutto che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della LR sulla VIA, **l'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le eventuali integrazioni e chiarimenti che ritenesse necessari.**

Si ricorda, inoltre, che l'autorità competente, ai sensi dell'art. 9, comma 6, deve **assicurare al proponente la possibilità di intervenire in contraddittorio** nelle attività di effettuazione dell'istruttoria tecnica.

Operativamente, il contraddittorio si traduce nella possibilità per il proponente di fare pervenire all'ufficio competente le proprie eventuali controdeduzioni sulle osservazioni presentate per cui si rimanda al successivo paragrafo 4.2 nonché degli eventuali pareri richiesti alle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

4.6 ACQUISIZIONE, INVIO AL PROPONENTE ED ESAME DELLE EVENTUALI OSSERVAZIONI

L'art. 9, comma 4, della LR sulla VIA prevede che nell'ambito della procedura di verifica (screening) **chiunque può presentare osservazioni alla autorità competente entro il termine di 30 giorni** dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito nel BUR.

Tale termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 9 comma 5 della LR sulla VIA, è computato per le attività produttive a decorrere dalla data di pubblicizzazione della domanda effettuata dallo sportello unico sui propri strumenti di informazione e pubblicizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPR 447/98.

Ovviamente tale modulistica deve essere considerata solo uno strumento teso a facilitare l'espressione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, in particolare a consentire di mettere in evidenza il contenuto dell'osservazione, fermo restando che ogni soggetto interessato può presentare le proprie osservazioni nel modo che ritiene più opportuno.

Al fine di facilitare l'esame delle osservazioni da parte dell'autorità competente e delle altre amministrazioni interessate è consigliabile l'uso di un modulo per ogni osservazione, da parte dello stesso soggetto.

Secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 2, della LR sulla VIA è necessario che **l'autorità competente invii immediatamente al proponente le osservazioni** eventualmente presentate dai soggetti interessati.

In considerazione dei tempi estremamente ristretti della procedura è necessario che l'autorità competente fissi un **termine per l'espressione delle eventuali controdeduzioni da parte del proponente. Tale termine può essere indicato in 15 giorni.**

Ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 6, e dall'art. 10, comma 1, della LR sulla VIA, **l'autorità competente acquisisce** le eventuali **osservazioni** presentate dai soggetti interessati nonché le eventuali **controdeduzioni** del proponente e **ne tiene conto nell'istruttoria tecnica e nella decisione.**

4.7 DECISIONE IN MERITO ALLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)

L'autorità competente, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della LR sulla VIA, **decide, entro 60 giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito nel BUR, **se il progetto in esame deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA, sulla base dei criteri indicati nell'Allegato D** alla legge medesima.

La **decisione** dell'autorità competente può avere uno dei seguenti contenuti:

- a) **esclusione dalla ulteriore procedura di VIA;**
- b) **esclusione** dalla ulteriore procedura di VIA **con prescrizioni** per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio;
- c) **assoggettamento alla ulteriore procedura di VIA.**

Si sottolinea che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 10, **trascorso il termine di 60 giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito sul BUR, **senza che l'autorità competente abbia assunto una decisione il progetto si intende comunque escluso dalla ulteriore procedure di VIA.**

Al riguardo pare opportuno richiamare ad ogni autorità competente l'opportunità che la procedura di verifica (screening) si concluda con una decisione espressa al fine di evitare eventuali contestazioni e contenziosi.

E' utile specificare che **la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) sia deliberata dall'organo collegiale esecutivo dell'autorità competente, cioè dalla Giunta regionale o provinciale o comunale**, in quanto essa implica, in ogni caso, una valutazione discrezionale sul livello di impatto ambientale, ponderando diversi interessi pubblici egualmente riconosciuti, ai fini della complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.

Si ricorda che **l'autorità competente, nell'atto contenente la decisione in merito alla procedura di verifica (screening), deve esprimersi contestualmente sulle osservazioni presentate e sulle eventuali controdeduzioni del proponente**. Operativamente, appare necessario che in tale atto sia data risposta, singolarmente o per gruppi, alle osservazioni presentate, tenuto conto delle eventuali controdeduzioni del proponente.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 10, **il proponente è obbligato a rispettare la decisione dell'autorità competente ed a conformare il progetto alle prescrizioni** in essa contenute.

Si sottolinea, in particolare, che, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 10, che le **prescrizioni** eventualmente contenute nella decisione dell'autorità competente **sono vincolanti per tutte le amministrazioni** competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa, **nonché per lo sportello unico** qualora il progetto sia assoggettato alle procedure di cui al DPR 447/98.

Da ultimo, si sottolinea che, il comma 6 del medesimo art. 10, dispone che, qualora la decisione sia stata di assoggettare il progetto alla ulteriore procedura di VIA, il proponente può richiedere, allegando il piano di lavoro per la redazione del SIA, l'espletamento della fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) e l'indizione della Conferenza di servizi prevista dall'art. 12 della LR sulla VIA. L'autorità competente è tenuta ad effettuare tale fase. Si sottolinea che **in questo caso i termini di effettuazione della fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) sono ridotti a 30 giorni**.

Per le modalità di effettuazione della fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) **si rimanda ai successivi paragrafi 5.A.2 e 5.A.3**.

E' necessario che **l'autorità competente comunichi la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) al proponente e a tutte le amministrazioni competenti** al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa, **nonché agli enti e agli organi competenti in materia di controllo** nelle materie ambientali ed in particolare all'ARPA.

Nel caso di procedure relative ad attività produttive, l'autorità competente, in base a quanto definito all'art. 6, comma 2, della LR sulla VIA comunicherà la decisione in merito

alla procedura di verifica (screening) allo Sportello unico competente, il quale a sua volta provvederà a comunicarla al proponente e a tutte le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa, nonché agli enti e agli organi competenti in materia di controllo nelle materie ambientali ed in particolare all'ARPA.

E' utile che tali comunicazioni siano effettuate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si ricorda inoltre che l'art. 10, comma 3, della LR sulla VIA prevede la **pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione, a cura dell'autorità competente della decisione** in merito alla procedura di verifica (screening).

In tali pubblicazioni è necessario siano ben identificati:

- l'autorità competente;
- il progetto;
- la sua localizzazione;
- il proponente;
- le province ed i comuni interessati;
- il contenuto delle decisioni e/o deliberazioni.

4.8 MONITORAGGIO

Si ricorda che l'art. 22 della LR sulla VIA stabilisce che il proponente deve trasmettere all'autorità competente i risultati del monitoraggio eventualmente prescritto nella decisione in merito alla procedura di verifica (screening).

Lo stesso art. 22 stabilisce che l'autorità competente per l'eventuale gestione dei dati e delle misure derivanti dal monitoraggio si avvale dell'ARPA nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente e il territorio di cui all'art. 5, comma 1, lett. e), della L. R. 44/95.

L'autorità competente si avvale inoltre di ARPA per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale.

4.9 “REGISTRO DEI PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) E DEI RELATIVI ESITI”

L’art. 10, comma 5, della LR sulla VIA prevede che ogni autorità competente curi la tenuta di un registro nel quale è riportato l’elenco dei progetti per i quali è stata richiesta la procedura di verifica (screening) nonché dei relativi esiti.

Le autorità competenti sono tenute a compilare scrupolosamente ed aggiornare immediatamente tale registro.

Si ricorda che ai sensi dello stesso art. 10, comma 5, della LR sulla VIA nonché dell’art. 10, comma 2 del D.P.R. 12 aprile 1996, ogni autorità competente è tenuta a far consultare tale registro a semplice richiesta da parte di qualunque soggetto interessato.

5. PROCEDURA DI VIA -- I COMPITI DI OGNI AUTORITA’ COMPETENTE (REGIONE, PROVINCIA, COMUNE)

5.A. FASE EVENTUALE DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA (SCOPING)

5.A.1 FASE PRELIMINARE DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA (SCOPING)

L’art. 12, comma 1, della LR sulla VIA, per i progetti sottoposti (si veda il paragrafo 2.2) a procedura di VIA, stabilisce che il proponente può richiedere all’autorità competente l’effettuazione di una fase preliminare (scoping) finalizzata ad una precisa definizione di:

- **contenuti del SIA;**
- **documentazione ed elaborati progettuali** (di cui all’art. 13, comma 2, della LR sulla VIA) richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni pareri, nulla osta, assensi comunque denominati che vengono acquisiti in Conferenza di servizi.

Innanzitutto va chiarito che l’autorità competente è obbligata a svolgere i compiti previsti per la fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) nel caso in cui il proponente lo richieda.

5.A.2 PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL SIA

Lo stesso art. 12, comma 2, stabilisce che il **proponente presenta** all'autorità competente un elaborato che definisce il **piano di lavoro per la redazione del SIA** e che individua la documentazione e gli elaborati progettuali che intende fornire.

Per la predisposizione del piano di lavoro per la redazione del SIA da parte del proponente possono essere utilmente utilizzate le linee guida per la redazione e la valutazione degli elaborati per la procedura di VIA riportata nel Capitolo 2, ed in particolare la lista di controllo generale per il SIA riportata al paragrafo 2.2 delle "Linee guida generali per la redazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA", nonché le liste di controllo contenute nelle successive Direttive, specifiche per ogni tipologia di progetto, che conterranno più precise e dettagliate indicazioni.

5.A.3 ACQUISIZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE

Al riguardo è necessario specificare che **le copie del piano di lavoro** inviate da parte del proponente devono essere pari a:

- **1 copia per l'autorità competente;**
- **1 copia per ognuna delle amministrazioni convocate in Conferenza di servizi.**

Lo **Studio di impatto ambientale (SIA)**, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della LR sulla VIA, **contiene gli elementi e le informazioni indicati nell'Allegato C** alla stessa Legge.

Successive Direttive, specifiche per ogni tipologia di progetto, conterranno più precise e dettagliate indicazioni.

La LR sulla VIA, all'art. 12, comma 3, stabilisce comunque i **contenuti minimi del SIA** come segue:

- a) **la descrizione del progetto definitivo;**
- b) **la descrizione dei potenziali impatti ambientali**, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa;
- c) **una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;**

- d) **la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti** ambientali negativi, nonché delle **misure di monitoraggio**;
- e) una **sintesi in linguaggio non tecnico** dei punti precedenti.

Si sottolinea come i sopracitati contenuti minimi del SIA sono vincolanti sia per il proponente sia per l'autorità competente.

5.A.4 CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ED ISTRUTTORIA DELLA DOCUMENTAZIONE

Acquisito l'elaborato che definisce il piano di lavoro per la redazione del SIA e che individua la documentazione e gli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della LR sulla VIA, **l'autorità competente deve convocare la Conferenza di servizi**, prevista dall'art. 18 per lo svolgimento della procedura di VIA.

Si sottolinea, in particolare, che **la Conferenza di servizi** prevista nell'ambito della procedura di VIA **è la stessa** sia per la fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) sia per la procedura di VIA.

Si sottolinea, inoltre, come, in considerazione dei tempi estremamente ristretti entro cui deve concludersi la fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping), sia utile e necessario che l'autorità competente convochi con estrema tempestività la Conferenza di servizi.

Al riguardo si ritiene che, in analogia a quanto stabilito per la procedura di VIA, anche in questo caso, **la Conferenza di servizi debba essere convocata**, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, **entro 10 giorni dall'arrivo della richiesta** di effettuazione della fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping).

L'autorità competente, provvede, altresì, ad inviare copia del piano di lavoro a tutte le amministrazioni convocate nella Conferenza di Servizi.

L'autorità competente e la Conferenza di servizi provvederanno all'esame ed all'istruttoria tecnica del piano di lavoro.

La fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) è finalizzata ad individuare, in consultazione tra autorità competente e proponente, quali informazioni devono essere fornite nel SIA (previsto all'art. 11), ed in particolare: l'individuazione degli impatti ambientali, specialmente quelli importanti; i tipi di alternative da considerare; le misure per mitigare gli impatti. Essa è, inoltre, finalizzata ad individuare, in consultazione tra autorità convocate in Conferenza di servizi e proponente, la documentazione e gli elaborati progettuali necessari al rilascio degli atti autorizzatori da acquisire in Conferenza di

servizi. In sostanza essa è una modalità di affinamento e finalizzazione del processo di redazione del progetto e del SIA.

Le amministrazioni convocate in Conferenza di servizi si esprimono in particolare su documenti ed elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni pareri, nulla osta, assensi comunque denominati di rispettiva competenza che vengono acquisiti in Conferenza di servizi.

Per quanto concerne le **modalità di svolgimento e funzionamento della Conferenza di servizi, si rinvia al successivo paragrafo 5.B 6.**

Si fa presente che in questa fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) trova adeguata collocazione lo svolgimento della previsione dell'art. 11, comma 2. In sostanza, in questa fase preliminare può opportunamente essere prevista l'effettuazione di sopralluoghi o di attività di campionamento o di analisi di difficile ripetizione preordinati alla redazione del SIA in cui il proponente richiede la presenza di tecnici designati dall'autorità competente, senza oneri aggiuntivi per il proponente. Al riguardo si faccia riferimento al successivo paragrafo 5.B.8.

Si ricorda che l'art. 12, comma 5, della LR sulla VIA dispone che l'autorità competente deve assicurare che le attività relative alla fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) siano svolte in **contraddittorio con il proponente.**

Operativamente tale disposizione si tradurrà nell'invito al proponente ad esporre alla Conferenza di servizi il piano di lavoro, al fine di consentire il dibattito ed il confronto necessari ad una precisa identificazione degli elementi che devono essere contenuti nel SIA e degli elaborati progettuali correlati. Se necessario verranno organizzati ulteriori momenti di confronto.

Inoltre, appare utile che ogni necessità di ulteriori approfondimenti ed elaborazioni rispetto a quanto prospettato nel piano di lavoro sia preventivamente sottoposta al proponente al fine di acquisire le sue deduzioni e tenerne conto nella decisione in merito alla fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) assunta dall'autorità competente, sulla base delle indicazioni della Conferenza di servizi.

I lavori della Conferenza di servizi devono essere accuratamente verbalizzati.

5.A.5 DECISIONE IN MERITO ALLA FASE DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA (SCOPING)

L'art. 12, comma 6, della LR sulla VIA, stabilisce che **l'autorità competente decide, entro 60 giorni dalla richiesta, in merito alla definizione dei contenuti del SIA (scoping), basandosi sulle indicazioni della Conferenza di servizi.**

Nel provvedimento l'autorità competente **dà accuratamente atto delle indicazioni della Conferenza di servizi.**

Sembra opportuno chiarire che la decisione in merito alla definizione dei contenuti del SIA (scoping) può:

- **approvare il piano di lavoro;**
- **approvare il piano di lavoro con prescrizioni** per un diverso approfondimento ed elaborazione del SIA e degli elaborati progettuali.

Lo stesso art. 12, comma 6, stabilisce inoltre che **nel caso l'autorità competente non si esprima entro il termine di 60 giorni, si intende convalidato l'elaborato presentato dal proponente.**

Al riguardo pare opportuno richiamare ad ogni autorità competente l'opportunità che la fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) si concluda con una decisione espressa al fine di evitare eventuali contestazioni e contenziosi.

5.A.6 EFFETTI DELLA DECISIONE IN MERITO ALLA FASE DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA (SCOPING)

E' necessario sottolineare che il comma 7 dell'art. 12 stabilisce gli effetti della decisione in merito alla fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping).

Infatti esso stabilisce che **la definizione degli elementi indicati al comma 1 (contenuti del SIA e documentazione ed elaborati progettuali - di cui all'art. 13, comma 2 della LR sulla VIA - richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni pareri, nulla osta, assensi comunque denominati che vengono acquisiti in Conferenza di servizi), contenuti nella decisione in merito alla fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) vincolano l'autorità competente e le amministrazioni convocate nello svolgimento della Conferenza di servizi, prevista dall'art. 18 per lo svolgimento della procedura di VIA.**

E', inoltre, utile sottolineare che **tale effetto è esplicito anche nel caso in cui l'autorità competente non si sia espressa nel termine di 60 giorni; in tal caso si intende convalidato l'elaborato presentato dal proponente.**

5.B. PROCEDURA DI VIA

5.B.7 PRESENTAZIONE, DELLA DOMANDA, DEL SIA E DEL PROGETTO DEFINITIVO

Per i progetti sottoposti (si veda il paragrafo 2.2) alla procedura di VIA, l'art. 13, commi 1 e 2, della LR sulla VIA, dispone che, il **proponente presenta all'autorità competente ovvero, per le attività produttive, allo sportello unico** (come stabilito dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 6, comma 2) laddove esso sia istituito ed operante, che provvederà ad inviarla alla autorità competente, **una domanda allegando i seguenti elaborati:**

- **SIA** (contenente gli elementi e le informazioni di cui all'Allegato C; i contenuti del SIA saranno opportunamente specificati dalle Direttive di cui all'art. 8);
- **progetto definitivo;**
- **documentazione ed elaborati progettuali** richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni pareri, nulla osta, assensi comunque denominati che vengono acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi.

In primo luogo, è bene specificare che le **copie degli elaborati** inviate, a cura del proponente, devono essere pari a:

- **2 copie per l'autorità competente**, di cui una destinata ad essere depositata per il libero accesso da parte dei soggetti interessati;
- **2 copie per ciascuna delle Province interessate**, di cui una destinata ad essere depositata per il libero accesso da parte dei soggetti interessati;
- **2 copie per ciascuno dei Comuni interessati**, di cui una destinata ad essere depositata per il libero accesso da parte dei soggetti interessati;
- **1 copia per ciascuna delle Amministrazioni convocate in Conferenza di servizi.**

5.B.8 PREDISPOSIZIONE DEL SIA, DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Per la predisposizione del SIA da parte del proponente possono essere utilmente utilizzate le linee guida per la redazione e la valutazione degli elaborati per la procedura di VIA riportata nel Capitolo 2, ed in particolare la lista di controllo generale per la procedura di VIA riportata al paragrafo 2.2 delle "Linee guida generali per la redazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA", nonché le liste di controllo contenute nelle successive Direttive, specifiche per ogni tipologia di progetto, che conterranno più precise e dettagliate indicazioni.

Successive Direttive, specifiche per ogni tipologia di progetto, conterranno più precise e dettagliate indicazioni.

Nel caso sia stata **effettuata la fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) tali elaborati devono essere predisposti in coerenza e conformità a quanto definito nella relativa decisione conclusiva.**

E' necessario che **gli elaborati** prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA **siano debitamente firmati** ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della LR sulla VIA, **il proponente ha diritto di accesso alle informazioni ed ai dati disponibili presso gli uffici di tutte la Amministrazioni pubbliche** ai fini della predisposizione degli elaborati relativi alla procedura di VIA.

Si fa presente che nella fase di redazione del SIA possono essere effettuati, qualora il proponente lo ritenga utile e necessario, come previsto dall'art. 11, comma 2, i sopralluoghi o le attività di campionamento o di analisi di difficile ripetizione preordinati alla redazione del SIA in cui il proponente richiede la presenza di tecnici designati dall'autorità competente, senza oneri aggiuntivi per il proponente.

Si ricorda che, sempre ai sensi dell'art. 11, comma 2, l'autorità competente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al proponente i motivi tecnici dell'eventuale non adesione alla richiesta di presenziare a tali sopralluoghi o attività di campionamento o di analisi.

5.B.9 DEPOSITO DEL SIA, DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Per le **opere pubbliche o di interesse pubblico, il proponente** (come previsto dall'art. 7, comma 2, della LR sulla VIA) **cura il deposito** di copia degli elaborati **presso la Regione, le Province interessate ed i Comuni interessati, per un periodo di 45 giorni** naturali consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione, per il libero accesso da parte dei soggetti interessati.

Si ricorda che per le **opere pubbliche o di interesse pubblico il proponente provvede, inoltre, all'invio** delle copie degli elaborati **alle Amministrazioni convocate in Conferenza di servizi.**

Per le **attività produttive, lo sportello unico** (come stabilito dall'art 6, comma 2, della LR sulla VIA) laddove esso sia istituito ed operante, **cura il deposito** di copia degli elaborati **presso la Regione, le Province interessate ed i Comuni interessati, per un periodo di 45 giorni** naturali consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso

dell'avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione, per il libero accesso da parte dei soggetti interessati. Lo **sportello unico, inoltre, provvederà ad inviare le copie ed a dare informazione all'autorità competente** del deposito effettuato.

Nel caso in cui lo **sportello unico non sia istituito ed operante**, per le **attività produttive** il **deposito** di copia degli elaborati **presso la Regione, le Province interessate ed i Comuni interessati è curato dell'autorità competente**.

Si rammenta che per le **attività produttive** lo **sportello unico** o l'**autorità competente provvede, inoltre, all'invio** delle copie degli elaborati **alle Amministrazioni convocate in Conferenza di servizi**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della LR sulla VIA, **il periodo di deposito è ridotto a 30 giorni naturali consecutivi per i progetti precedentemente assoggettati alla procedura di verifica (screening)**.

5.B.10 PUBBLICIZZAZIONE

Per le opere pubbliche o di interesse pubblico, il proponente (come previsto dall'art. 7, comma 2, della LR sulla VIA) **cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuto deposito** degli elaborati.

Per le attività produttive, lo sportello unico laddove esso sia istituito ed operante, che provvederà a darne informazione all'autorità competente, **cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuto deposito** degli elaborati.

Nel caso in cui lo **sportello unico non sia istituito ed operante** la **pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuto deposito** degli elaborati è **curata dall'autorità competente**.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2 della LR sulla VIA, **l'avviso dell'avvenuto deposito** degli elaborati **deve contenere**:

- l'oggetto del progetto;
- il proponente;
- la localizzazione del progetto;
- una sommaria descrizione del progetto
- l'indicazione dei luoghi e dei termini del deposito.

Si ricorda che per le opere pubbliche il proponente, ovvero, per le attività produttive, lo sportello unico oppure, in sua assenza, l'autorità competente provvede ad inviare **2 copie, in cartaceo**, dell'"Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo

progetto definitivo” per l’effettuazione della procedura di VIA alla “Redazione del Bollettino Ufficiale della Regione, via A. Moro 52, 40127 Bologna”.

Per le opere pubbliche o di interesse pubblico il proponente, ovvero, per le attività produttive, lo sportello unico oppure, in assenza della sua attivazione, l’autorità competente comunica agli enti presso cui viene effettuato il deposito la data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati.

Gli enti presso cui viene effettuato il deposito devono provvedere, al termine del periodo di deposito, ad attestare l’avvenuto deposito e le relative date di inizio e di termine, trasmettendo all’autorità competente una “Relata di avvenuto deposito”.

L’art. 14, comma 2, della LR sulla VIA, dispone, inoltre, che **l’avviso dell’avvenuto deposito, con i medesimi contenuti, sia pubblicato anche su un quotidiano diffuso nel territorio interessato dal progetto.**

Tale pubblicazione è a cura e spese del proponente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 2, del DPR 12 aprile 1996.

Al fine di consentire un tempestivo adempimento, per le attività produttive, lo sportello unico laddove esso sia istituito ed operante, oppure, in assenza della sua attivazione, l’autorità competente, ovvero, per le opere pubbliche o di interesse pubblico, l’autorità competente dovrà tempestivamente e preventivamente comunicare al proponente la data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della LR sulla VIA, **le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione previste per la procedura di VIA e disciplinate dall’art. 14, sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dalle norme vigenti per i provvedimenti compresi e sostituiti nella deliberazione concernente la valutazione di impatto ambientale.**

5.B.11 CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della LR sulla VIA, **l’autorità competente deve indire una Conferenza di servizi,** tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, **entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione,** finalizzata alla istruttoria congiunta e alla ponderazione dei diversi interessi pubblici coinvolti e finalizzata alla acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto, come individuati all’art.17, e cioè:

- per i progetti relativi alle **attività produttive tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del**

Comune, dell'Ente di gestione di area protetta naturale regionale (art. 17, comma 1);

- per i progetti relativi alle **opere pubbliche o di interesse pubblico** tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto (art. 17, comma 2);
- per i progetti relativi alle **opere pubbliche o di interesse pubblico**, inoltre, **la variante agli strumenti urbanistici** qualora tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA con apposito elaborato cartografico e **l'assenso dell'Amministrazione comunale sia ratificata entro 30 giorni dal Consiglio comunale** a pena di decadenza (art. 17, comma 3).

E' opportuno precisare che **il predetto termine di 10 giorni per la indizione della Conferenza dei servizi deve intendersi riferito agli adempimenti relativi alla convocazione della prima riunione di insediamento**; in altri parole tale termine non è e non può essere inteso come un termine entro cui la Conferenza di servizi deve svolgere la seduta di insediamento.

Alla Conferenza di servizi devono essere invitate tutte le amministrazioni competenti al rilascio degli atti autorizzatori comunque denominati secondo le specificazioni più sopra ricordate per le attività produttive e per le opere pubbliche o di interesse pubblico.

Si sottolinea che, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della LR sulla VIA, **per le attività produttive, è compito dello sportello unico ovvero, in assenza della sua attivazione, è compito dell'autorità competente, mentre, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2, della LR sulla VIA, per le opere pubbliche, è compito del proponente provvedere agli adempimenti di trasmissione di cui all'art. 14, comma 3, e quindi trasmettere copia degli elaborati prescritti per la procedura di VIA alle Amministrazioni convocate in Conferenza di servizi, nonché, se il progetto interessa il loro territorio, agli enti di gestione di aree naturali protette.**

Ogni autorità competente dovrà, dunque, preliminarmente compiere una attenta ricognizione degli atti autorizzatori comunque denominati che vengono ricompresi e sostituiti dalla deliberazione concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) sulla base delle determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi (art. 18, comma 4), al fine di convocare tutte le Amministrazioni pubbliche competenti al loro rilascio.

Successive direttive, specifiche per singola tipologia progettuale elencata negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, conterranno più precise e dettagliate indicazioni.

E' bene, comunque, precisare che **le indicazioni contenute in tali direttive hanno un mero contenuto ricognitorio, essendo la sola norma di legge direttamente efficace e vincolante.**

Si sottolinea, in ogni caso, che le **disposizioni di coordinamento, razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli atti autorizzatori comunque denominati sono immediatamente efficaci**, anche nelle more della adozione delle direttive previste dall'art. 8 in quanto, per i progetti sottoposti alla Procedura di VIA, il coordinamento, l'integrazione e la semplificazione delle procedure e dei relativi atti autorizzatori, è disposta direttamente dalla LR sulla VIA.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 18 comma 6, della LR sulla VIA, **l'autorità competente deve, in ogni caso, convocare alla Conferenza di servizi le Province ed i Comuni e gli Enti di gestione di aree naturali protette, interessati, affinché essi esprimano il proprio parere sull'impatto ambientale del progetto in sede di Conferenza di servizi.**

Tale parere, previsto dall'art. 5, comma 2, del DPR 12 aprile 1996, è un parere consultivo, di cui l'autorità competente deve tenere conto nella valutazione di impatto ambientale (VIA). Va ricordato, inoltre, che l'autorità competente, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del DPR 12 aprile 1996, deve in ogni caso assumere la deliberazione concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) entro i termini stabiliti, anche in assenza di tali pareri.

L'autorità competente può, inoltre, invitare a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi tutte le Amministrazioni pubbliche o loro organi tecnici di cui ritiene utile acquisire le considerazioni, osservazioni e valutazioni, fermo restando che gli unici soggetti a pronunciarsi in sede decisionale della Conferenza di servizi sono le Amministrazioni titolari di un atto autorizzatorio comunque denominato che viene ricompreso e sostituito dalla deliberazione concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA).

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 18 comma 1 della LR sulla VIA, ogni **autorità competente è obbligata a comunicare tempestivamente alla Regione l'indizione della Conferenza di servizi.**

Si sottolinea, inoltre, che tale disposizione è collegata a quella prevista dall'art. 23, comma 1, concernente il controllo sostitutivo. Tale norma dispone che, nel caso la Provincia o il Comune non convochino la Conferenza dei servizi entro il termine prescritto di 10 giorni, il dirigente competente in materia di impatto ambientale della Regione deve invitare l'ente inadempiente a provvedere entro un termine non superiore a 15 giorni.

Nel caso permanga l'inadempienza oltre il termine assegnato, la Conferenza di servizi prevista dall'art. 18 della LR sulla VIA è convocata dalla Regione.

L'autorità competente provvede allo svolgimento della Conferenza di servizi, anche nel caso essa sia stata convocata dalla Regione.

In caso di inadempienza o ritardo nel deliberare la valutazione di impatto ambientale (VIA) da parte dell'Autorità competente si applichino le attività sostitutive ricordate nel paragrafo 2.9.

Al fine di dare compiuta e omogenea attuazione a tali disposizioni, è necessario che la **comunicazione sull'indizione della conferenza di servizi sia tempestivamente inviata al Responsabile dell'Ufficio Valutazione impatti e relazione stato ambiente della Regione Emilia Romagna in via dei Mille, 21 – 40121 Bologna.**

5.B.12 SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

5.B.12.1 Le norme che regolano lo svolgimento della Conferenza di servizi

L'art. 18 della LR sulla VIA prevede che **la Conferenza di servizi è regolata dalle norme e si svolge con le modalità stabilite dagli artt. 14 e seguenti della Legge 241/90**, come modificati ed integrati dall'art. 17 della legge 127/97.

Lo svolgimento della Conferenza di servizi è stato, tuttavia, integralmente ridisciplinato dagli artt. 9 e seguenti della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi" (che hanno integralmente sostituito gli artt. 14 e seguenti della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni).

Pertanto il rinvio operato dalla LR sulla VIA è **da intendersi riferito agli artt. 14 e seguenti della legge 241/90 come sostituiti**, da ultimo, **dalla legge 340/2000**, fatte salve le specificazioni contenute nella Legge regionale sulla VIA ed in primo luogo l'obbligatorietà della convocazione della Conferenza di servizi nell'ambito della procedura di VIA.

La Conferenza di servizi si esplica con una duplice tipologia. Essa infatti ha:

- una **finalità istruttoria**, tesa cioè ad un esame complessivo e contestuale dei differenti profili coinvolti e ad una ponderazione complessiva dei diversi interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;
- una **finalità decisoria**, tesa cioè a definire una decisione comune e concordata di tutte le amministrazioni convocate e ad assicurare efficacia ed efficienza al procedimento amministrativo, tramite un provvedimento espresso in tempi certi.

Sembra utile sottolineare che la Conferenza di servizi obbligatoriamente indetta nell'ambito di ogni procedura di VIA ha entrambe le tipologie ed assolve ad entrambe le finalità.

5.B.12.2 Lo svolgimento della Conferenza di servizi

L'art. 14 - ter, comma 2, della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni stabilisce che **la convocazione della prima riunione della Conferenza di**

servizi deve pervenire, anche per via informatica o telematica, **alle amministrazioni interessate almeno 10 giorni prima** della relativa data di svolgimento della prima riunione stessa.

Entro i successivi 5 giorni le amministrazioni convocate, se impossibilitate a partecipare, possono richiedere l'effettuazione della riunione in una diversa data.

In tal caso l'Autorità competente concorda una nuova data, comunque entro i 10 giorni successivi alla prima.

Queste disposizioni devono essere applicate anche nel caso della Conferenza di servizi indetta nell'ambito della procedura di VIA. Si raccomanda alle autorità competenti uno scrupoloso rispetto di tali disposizioni.

Va ricordato che l'art. 14 - ter, comma 3, della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni dispone che nella prima riunione della Conferenza di servizi, le Amministrazioni che vi partecipano definiscono il termine per l'adozione della decisione conclusiva.

Nel caso della **Conferenza di servizi indetta nell'ambito della procedura di VIA si applicano i termini** fissati dall'art. 14, comma 7, della LR sulla VIA, e cioè: **100 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'“Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto definitivo”** per l'effettuazione della procedura di VIA, ridotti a **85 giorni, per i progetti precedentemente assoggettati alla procedura di verifica (screening).**

Ai sensi della LR sulla VIA, la Conferenza di servizi è preordinata allo svolgimento della procedura di VIA. Si applicano i termini previsti dalla LR sulla VIA più sopra ricordati poiché essi sono inferiori ai termini previsti (complessivamente 120 giorni) per lo svolgimento della Conferenza dei servizi previsti dall'art. 18, comma 3, della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. Infatti esso stabilisce in 90 giorni i termini ordinari entro cui devono concludersi i lavori della Conferenza di servizi (salvo nei casi in cui sia richiesta la VIA); nei casi in cui sia richiesta la VIA, la Conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima; se detta valutazione non interviene entro il termine previsto per la sua adozione, l'amministrazione competente si esprime in sede di Conferenza di servizi che deve concludersi entro i successivi 30 giorni.

In caso di **mancato rispetto dei termini, ovvero decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei lavori della Conferenza di servizi, l'autorità competente provvede ai sensi dell'art. 14 – quater della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni: per tali modalità si veda il successivo paragrafo 5.B.12.4.**

L'autorità competente, trascorsi i termini per la conclusione della Conferenza di servizi stabiliti dalla LR sulla VIA, può assumere la determinazione di conclusione del procedimento, sia relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA) sia relativamente agli atti autorizzatori che sono ricompresi e sostituiti, fermo restando quanto

stabilito dall'art. 14 – ter, comma 7 (notifica del dissenso o impugnazione) e dall'art.14 - quater (dissensi) della legge 241/90 e successive integrazioni e modificazioni.

L'art. 18, comma 2, della LR sulla VIA, inoltre, stabilisce che **la Conferenza di servizi provvede all'esame ed all'istruttoria tecnica** del progetto sottoposto alla procedura di VIA.

L'art. 14 - ter, comma 1, della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni stabilisce che **la Conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.**

Questa disposizione si applica anche alla Conferenza di servizi indetta nell'ambito della procedura di VIA.

Si precisa, inoltre, che ogni amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa (art. 14 - ter, comma 6, della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni).

Anche questa **disposizione trova applicazione nel caso della Conferenza di servizi indetta nell'ambito della procedura di VIA.** Peraltro una disposizione del tutto analoga è contenuta nell'art. 18, comma 4, della LR sulla VIA.

Infatti, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della LR sulla VIA **ogni amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volontà dell'ente su tutti gli atti di propria competenza.**

Questa disposizione ha, con tutta evidenza, rilevanza solo rispetto alla finalità decisionale della Conferenza di servizi. Essa infatti è tesa a favorire il coordinamento e la complessiva ponderazione dei differenti interessi generali di cui ogni amministrazione è titolare. Resta, infatti, ferma la possibilità che, in sede istruttoria, la Conferenza di servizi si avvalga delle amministrazioni pubbliche e dei loro organi tecnici di cui ritiene utile acquisire le considerazioni, osservazioni e valutazioni,

In sede di Conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione (art. 14 - ter, comma 8, della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni).

Anche **questa disposizione trova applicazione nel caso della Conferenza di servizi indetta nell'ambito della procedura di VIA.** Peraltro una disposizione del tutto analoga è contenuta nell'art. 13, comma 3, della LR sulla VIA.

5.B.12.3 Le determinazioni della Conferenza di servizi

Ai sensi dell'art. 14 - ter, comma 9, della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, **il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di servizi** sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare alla Conferenza.

Queste previsioni, nel caso della Conferenza di servizi indetta nell'ambito della procedura di VIA trovano applicazione con riguardo agli atti autorizzatori che la LR sulla VIA prevede siano acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi. E precisamente:

- per i progetti relativi alle **attività produttive** tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del Comune, dell'Ente di gestione di area protetta naturale regionale (art. 17, comma 1);
- per i progetti relativi alle **opere pubbliche o di interesse pubblico** tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto (art. 17, comma 2);
- per i progetti relativi alle **opere pubbliche o di interesse pubblico**, inoltre, **la variante agli strumenti urbanistici** qualora tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA con apposito elaborato cartografico e **l'assenso dell'Amministrazione comunale sia ratificata entro 30 giorni dal Consiglio comunale** a pena di decadenza (art. 17, comma 3).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 18 comma 6, della LR sulla VIA, **in ogni caso, le Province ed i Comuni e gli Enti di gestione di aree naturali protette interessati, esprimono il proprio parere sull'impatto ambientale del progetto in sede di Conferenza di servizi**. Tale parere, previsto dall'art. 5, comma 2, del DPR 12 aprile 1996, è un parere consultivo, di cui l'autorità competente deve tenere conto nella definizione della valutazione di impatto ambientale (VIA).

Per quanto riguarda le modalità di acquisizione delle volontà dei partecipanti alla Conferenza di servizi, l'art. 14 - ter, comma 7, della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni stabilisce che **si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata quando questa:**

- **non abbia notificato all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro 30 giorni** dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento;
- **ovvero, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi entro lo stesso termine di 30 giorni** dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento.

A tal fine è necessario che l'**autorità competente** per la procedura di VIA **comunichi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 - ter, comma 7 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni**, formalmente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, **le determinazioni conclusive della Conferenza di servizi e della procedura di VIA a tutte le amministrazioni convocate in Conferenza di servizi**, anche a quelle assenti o impropriamente rappresentate o che non hanno manifestato in modo definitivo la propria volontà.

Queste norme dispongono che **si considera acquisito nell'ambito della Conferenza di servizi l'assenso delle amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano partecipato alla Conferenza e che non abbiano espresso il proprio dissenso ovvero non abbiano impugnato la deliberazione conclusiva del procedimento.**

Va sottolineato come l'insieme di queste disposizioni configurano la Conferenza di servizi come sede di coordinamento e cooperazione dei pubblici poteri preordinati alla approvazione ed autorizzazione alla realizzazione di determinati progetti e/o attività. Pertanto i soggetti partecipanti alla Conferenza di servizi mantengono i poteri di cui sono titolari e li esercitano nel rispetto delle norme di coordinamento dettate per lo svolgimento della Conferenza di servizi.

E', dunque, utile e necessario che ogni amministrazione esprima la propria volontà in Conferenza di servizi, **in sede decisionale, avendo svolto tutti gli adempimenti che sono previsti per l'espressione del provvedimento di assenso di propria competenza** (con l'eccezione delle procedure di deposito pubblicizzazione e partecipazione che sono sostituite, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della LR sulla VIA, da quelle effettuate per la procedura di VIA)

In altri termini, resta nella responsabilità di ogni singola amministrazione acquisire preventivamente i pareri di strutture organizzative, commissioni, eccetera, previsti dalle vigenti normative al fine di esprimere definitivamente la propria volontà in sede di Conferenza di servizi.

Resta fermo, in ogni caso, che ai lavori della Conferenza di servizi possono partecipare, in sede istruttoria, tutti gli organi e gli enti del cui apporto la Conferenza stessa ritiene utile avvalersi.

Operativamente, sembra utile che ogni amministrazione convocata in Conferenza di servizi, partecipi alla seduta della Conferenza di servizi in cui viene assunta la determinazione conclusiva depositandovi i propri provvedimenti, qualora emessi, che vengono acquisiti in Conferenza di servizi, sebbene gli assensi o i dissensi possano risultare nel provvedimento finale, che sostituisce gli atti di cui all'art. 17 della LR sulla VIA.

Infine, si sottolinea, che, differentemente dalle normative generali che disciplinano l'istituto della Conferenza di servizi, l'art. 18, comma 7 della LR sulla VIA, **stabilisce direttamente e tassativamente che i lavori della Conferenza di servizi indetta nell'ambito della procedura di VIA si concludono:**

- **entro 100 giorni** dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'“Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto definitivo” per l'effettuazione della procedura di VIA;
- **entro 85 giorni** dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'“Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto definitivo” per l'effettuazione della procedura di VIA, per i progetti **precedentemente assoggettati alla procedura di verifica (screening)**.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 18, comma 8 della LR sulla VIA, l'**autorità competente**, nei soli casi di particolare complessità che richiedano l'effettuazione di accertamenti o indagini particolari, con propria motivata deliberazione, **può prorogare i termini di conclusione dei lavori della Conferenza di servizi fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni**.

5.B.12.4 I dissensi espressi in Conferenza di servizi

L'art. 14 – quater della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni disciplina i casi di espressione di dissenso in sede di Conferenza di servizi.

In primo luogo, il comma 1 dell'art. 14 – quater della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni stabilisce che **il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni convocate alla Conferenza di servizi, a pena di inammissibilità:**

- **deve essere manifestato nella Conferenza di servizi;**
- **deve essere congruamente motivato;**
- **non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza;**

- **deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.**

Queste **disposizioni trovano applicazione anche nel caso della Conferenza di servizi indetta nell'ambito della procedura di VIA**. Peraltro disposizioni del tutto analoghe a parte di quelle testé citate sono contenute nell'art. 18, comma 5, della LR sulla VIA che, infatti, detta le seguenti disposizioni.

In primo luogo, **l'obbligo di motivazione del dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi** da parte di una o più amministrazioni; la disposizione legislativa impone inoltre di accompagnare la motivazione del dissenso sulla realizzazione di un progetto con **l'indicazione delle specifiche modifiche e prescrizioni ritenute necessarie ai fini dell'assenso**.

In secondo luogo, la previsione che le **determinazioni conclusive della Conferenza di servizi, possono motivatamente discostarsi dai pareri non vincolanti espressi**.

Entrambe le disposizioni sono finalizzate alla definizione di una univoca decisione in merito alla valutazione dell'impatto ambientale ed alla realizzazione del progetto che ponderi complessivamente l'insieme delle valutazioni e dei pareri espressi, ognuno dei quali ha il valore e l'efficacia definita dalle vigenti norme, e degli interessi pubblici coinvolti.

Si sottolinea, inoltre, che le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 14 – quater della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, **rivestono grande rilievo**. Infatti esse stabiliscono **le modalità di assunzione delle determinazioni conclusive** della Conferenza di servizi definendo due casi.

Per la Conferenza di servizi indetta nell'ambito della procedura di VIA i due casi sono così riassumibili.

1. Nel caso (comma 3) in cui **il proprio motivato dissenso** sulla proposta dell'autorità competente **sia espresso**, nel corso della Conferenza di servizi, **da una amministrazione, preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la decisione è rimessa:**
 - **al Consiglio dei ministri**, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia una amministrazione statale;
 - **ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali** negli altri casi.

Il Consiglio dei ministri, o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro 30 giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della

Provincia o il Sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un periodo non superiore a 60 giorni.

2. Nel caso (comma 2) in cui **il motivato dissenso** sulla proposta dell'autorità competente **sia espresso**, nel corso della Conferenza di servizi, da **una amministrazione preposta a materie differenti dalla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o dalla tutela della salute dei cittadini**, l'autorità competente assume comunque la **determinazione di conclusione del procedimento, entro i termini stabiliti, sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di Conferenza di servizi**. Lo stesso comma 2 stabilisce che tale determinazione è immediatamente esecutiva.

Restano, in ogni caso, salve le disposizioni del comma 7 dell'art. 14 – ter della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e cioè, per le amministrazioni che, in sede di Conferenza di servizi, non abbiano espresso definitivamente la propria volontà, la possibilità di notificare il proprio motivato dissenso ovvero di impugnare la determinazione conclusiva entro 30 giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento.

Occorre sottolineare che **le disposizioni di cui all'art. 14 - ter, comma 5**, della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, **non trovano applicazione nel caso della Conferenza di servizi indetta nell'ambito della procedura di VIA** (infatti esse trovano applicazione solo nei casi di Conferenze di servizi indetti successivamente allo svolgimento della procedura di VIA).

5.B.12.5 Coordinamento della Conferenza di servizi previste dalla LR sulla VIA e della Conferenza prevista per l'approvazione dei progetti relativi ai rifiuti

Per quanto riguarda i progetti relativi al **recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti** vanno fornite alcune specifiche indicazioni particolari.

Il D. Lgs. 22/97 stabilisce che l'approvazione dei progetti relativi al recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti è di competenza della Regione. Tali progetti, ai sensi del D. Lgs. 22/97, sono approvati tramite lo svolgimento di una Conferenza per i rifiuti che realizza alcuni livelli di coordinamento e semplificazione delle procedure amministrative necessarie per la loro realizzazione.

La Regione Emilia-Romagna ha compiutamente delegato tale competenza alle Province dapprima con la L.R. 27/94 e successivamente con la L.R. 3/99.

Tutti i progetti relativi al recupero, trattamento, e smaltimento dei rifiuti sono sottoposti a differenti procedure relative all'impatto ambientale:

- a) i progetti concernenti gli impianti di eliminazione dei **rifiuti tossici e nocivi** mediante incenerimento, trattamento chimico e stoccaggio a terra, sono **soggetti alla procedura di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio** ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86;
- b) **tutti gli altri progetti concernenti il recupero, trattamento, e smaltimento dei rifiuti** (ad esclusione degli impianti di recupero di rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D. Lgs 22/97 e delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc) sono elencati negli **Allegati A.2 e B.2** della LR sulla VIA e quindi **sono soggetti alla procedura di VIA ovvero alla procedura di verifica (screening) di competenza della Provincia.**

Nel caso della procedura relativa all'impatto ambientale **di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio** ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86 **si applica quanto previsto dall'art. 27, comma 1, del D. Lgs. 22/97**, fermo restando che il procedimento di approvazione del progetto concernente l'impianto di eliminazione dei **rifiuti tossici e nocivi**, viene sospeso fino alla emanazione del provvedimento ministeriale concernente l'impatto ambientale.

Nel caso della procedura di VIA di competenza della Provincia, nel rispetto dei principi di snellimento e semplificazione dei procedimenti nonché di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa è necessario che la **Provincia provveda contestualmente all'esame ed all'istruttoria tecnica del progetto e del SIA ed alla acquisizione degli atti autorizzatori sia per quanto riguarda la procedura di VIA sia per quanto riguarda l'approvazione del progetto** ai sensi della legislazione in materia di rifiuti.

A tal fine la Provincia provvede ad un esame ed istruttoria unitari del progetto sia in relazione all'impatto ambientale, sia in relazione all'approvazione dei progetti ai sensi della legislazione in materia di rifiuti.

Inoltre, per la stessa finalità, la Provincia adotta un **unico atto** che contestualmente deliberi la valutazione di impatto ambientale e la approvazione del progetto.

5.B.13 EVENTUALE CONVOCAZIONE DELL'ISTRUTTORIA PUBBLICA

L'art. 15, comma 3, della LR sulla VIA prevede che, nei casi di particolare rilievo, l'autorità competente può promuovere una "istruttoria pubblica" con le amministrazioni pubbliche, le associazioni ed i soggetti interessati.

Per gli adempimenti relativi alla convocazione e allo svolgimento dell'istruttoria pubblica" si rinvia agli indirizzi contenuti nel paragrafo 3.2.

5.B.14 EVENTUALE CONVOCAZIONE DEL “CONTRADDITORIO” TRA PROPONENTE E SOGGETTI PRESENTATORI DI OSSERVAZIONI.

L’art. 15, comma 4 della LR sulla VIA, prevede che l’autorità competente, **nei soli casi in cui non sia stato deciso di effettuare l’istruttoria pubblica**, può promuovere, anche su richiesta del proponente, lo **svolgimento di un “contraddittorio”** tra i soggetti che abbiano presentato osservazioni ed il proponente.

Per gli adempimenti relativi alla convocazione e allo svolgimento dell’istruttoria pubblica” si rinvia agli indirizzi contenuti nel paragrafo 3.3.

5.B.15 ACQUISIZIONE, INVIO AL PROPONENTE ED ESAME ED ISTRUTTORIA TECNICA DELLE EVENTUALI OSSERVAZIONI

L’art. 15, comma 1, della LR sulla VIA prevede che, nell’ambito della procedura di VIA, **chiunque può presentare osservazioni alla autorità competente entro il termine di 45 giorni** dalla pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il termine è **ridotto a 30 giorni per i progetti precedentemente sottoposti alla procedura di verifica (screening).**

Al fine di facilitare l’espressione da parte dei soggetti interessati di tali osservazioni **si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 3.1.**

Secondo quanto disposto dall’art. 15, comma 2, della LR sulla VIA è necessario che **l’autorità competente invii tempestivamente al proponente le osservazioni** eventualmente presentate dai soggetti interessati, al fine di consentire l’eventuale espressione di sue controdeduzioni.

Lo stesso art. 15, comma 2, stabilisce che il **proponente ha facoltà** di far pervenire le proprie **eventuali controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente la conclusione della Conferenza di servizi**; ciò significa:

- entro **80 giorni** dalla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ovvero entro 35 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni:
- entro **65 giorni** dalla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ovvero entro 35 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni **per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening).**

Ai sensi dell’art.15, commi 1 e 2, e dall’art. 16, comma 1, della LR sulla VIA, **l’autorità competente acquisisce** le eventuali **osservazioni** presentate dai soggetti

interessati nonché le eventuali **controdeduzioni** del proponente e **ne tiene conto nell'istruttoria tecnica e nella decisione.**

5.B.16 ESAME ED ISTRUTTORIA DEL SIA E DEL PROGETTO DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE E DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della LR sulla VIA, l'**ufficio competente** dell'autorità competente e la **Conferenza di servizi provvedono ad effettuare l'esame e l'istruttoria tecnica** del progetto e del SIA.

Si ricorda che ogni amministrazione convocata in Conferenza di servizi deve curare, in particolare, l'esame e l'istruttoria tecnica relativamente ai profili che concernono gli atti di assenso comunque denominati che sono chiamati ad esprimere e a far confluire nella determinazione conclusiva della Conferenza di servizi.

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della LR sulla VIA, l'**autorità competente può richiedere per una sola volta le integrazioni ed i chiarimenti necessari.** Tali integrazioni e chiarimenti, poiché si agisce all'interno di un unico procedimento, è necessario che siano concordate in sede di Conferenza di servizi e che riguardino tutti gli aspetti e le materie oggetto di attenzione in Conferenza di servizi.

Si sottolinea, inoltre, che **la richiesta di integrazioni e chiarimenti sospende i termini del procedimento;** i termini ricominciano a decorrere, per il periodo di tempo residuo, dal ricevimento delle integrazioni e chiarimenti richiesti, inviati dal proponente all'autorità competente.

Si ricorda che l'art. 13, comma 5, della LR sulla VIA dispone che, ai sensi della vigente normativa in materia di **segreto industriale o commerciale**, il proponente può richiedere che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi allegando una specifica descrizione sulle caratteristiche del progetto e sugli effetti sull'ambiente destinata ad essere resa pubblica.

In tal caso il personale dell'ufficio competente, nonché i rappresentanti legittimati delle amministrazioni che devono esprimere atti di assenso comunque denominati rispetto ai quali abbia rilevanza la descrizione dei processi produttivi, **hanno accesso alle informazioni** anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale.

Si sottolinea che, in tal caso, tutti coloro che hanno avuto accesso alle suddette informazioni sul processo produttivo sottoposte a segreto industriale o commerciale hanno **l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza di tali informazioni.**

5.B.17 PREDISPOSIZIONE DEL "RAPPORTO SULL'IMPATTO AMBIENTALE" DEL PROGETTO DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della LR sulla VIA, l'**ufficio competente** dell'autorità competente **predispose uno schema del "Rapporto sull'impatto**

ambientale” del progetto, **entro 60 giorni** dalla pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alla redazione finale del “Rapporto sull’impatto ambientale” l’autorità competente provvede a conclusione dei lavori della Conferenza di servizi.

La disposizione normativa individua nell’ufficio competente il soggetto responsabile della redazione del rapporto. L’ufficio competente per la predisposizione del rapporto si basa, ovviamente, sugli elaborati progettuali e sul SIA, sulle eventuali osservazioni presentate dai soggetti interessati e sulle eventuali controdeduzioni del proponente e soprattutto sull’esame e sull’istruttoria tecnica compiuta in sede di Conferenza di servizi.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 18 comma 3, della LR sulla VIA lo schema del **“Rapporto sull’impatto ambientale”** deve essere inviato a tutte le amministrazioni convocate alla Conferenza di servizi e costituisce la base di riferimento per i lavori della Conferenza stessa.

Inoltre, lo schema del **“Rapporto sull’impatto ambientale”** deve essere inviato al proponente. Quest’ultimo può fornire le proprie controdeduzioni o richiedere di essere sentito dalla Conferenza di servizi.

Al fine di una omogenea attuazione di questa disposizione legislativa ed in considerazione dei tempi estremamente ristretti della procedura è necessario che l’autorità competente fissi un **termine per l’espressione delle eventuali controdeduzioni da parte del proponente, ovvero per la formulazione della richiesta di essere sentito da parte della Conferenza di servizi. Tale termine può essere indicato in 15 giorni.**

5.B.18 DECISIONI FINALI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - STRUTTURA DEL “RAPPORTO SULL’IMPATTO AMBIENTALE” - COORDINAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DI ATTI AUTORIZZATORI

Il **“Rapporto sull’impatto ambientale”**, dopo avervi apportato tutti gli approfondimenti e le modifiche emersi dai lavori della Conferenza di servizi, **costituisce, una volta approvato dalla Conferenza di servizi, il documento in cui sono riassunte le determinazioni finali della Conferenza di servizi.**

Al fine di un omogeneo adempimento a tale previsione normativa, appare utile che il **“Rapporto sull’impatto ambientale”** sia **strutturato** secondo lo schema seguente:

1. **Premesse**
2. **Quadro di Riferimento Programmatico**
 - 2.A. **Sintesi del Quadro di Riferimento Programmatico** riportato nel S.I.A.;

- 2.B. **Valutazioni** emerse in Conferenza dei Servizi in merito al Quadro di Riferimento Programmatico;
- 2.C. **Prescrizioni** (eventuali), emerse in Conferenza dei Servizi in merito al Quadro di Riferimento Programmatico.
3. **Quadro di Riferimento Progettuale**
 - 3.A. **Sintesi** del Quadro di Riferimento Progettuale riportato nel SIA e del progetto definitivo;
 - 3.B. **Valutazioni** emerse in Conferenza dei Servizi in merito al Quadro di Riferimento Progettuale;
 - 3.C. **Prescrizioni** (eventuali), emerse in Conferenza dei Servizi in merito al Quadro di Riferimento Progettuale.
4. **Quadro di Riferimento Ambientale**
 - 4.A. **Sintesi** del Quadro di Riferimento Ambientale riportato nel S.I.A.;
 - 4.B. **Valutazioni** emerse in Conferenza dei Servizi in merito al Quadro di Riferimento Ambientale;
 - 4.C. **Prescrizioni** (eventuali), emerse in Conferenza dei Servizi in merito al Quadro di Riferimento Ambientale.
5. **Conclusioni**
6. **Allegati:**
 - 6.A. Sintesi delle osservazioni presentate
 - 6.B. Controdeduzioni del proponente
 - 6.C. Risposta alle osservazioni

Nel capitolo relativo alle “Premesse” del “Rapporto sull’impatto ambientale” è necessario che siano chiaramente **indicati tutti gli adempimenti compiuti nell’ambito della procedura di VIA:**

- presentazione della domanda da parte del proponente;
- individuazione e localizzazione del progetto;
- identificazione del proponente;
- deposito degli elaborati;
- pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul quotidiano;
- attestazione dell’avvenuto deposito;
- indicazione delle eventuali osservazioni presentate e loro sintesi in un apposito Allegato;

- attestazione dell'invio delle osservazioni al proponente;
- attestazione delle controdeduzioni (eventuali) del proponente, riportate in un apposito allegato;
- attestazione delle risposte alle osservazioni, riportate in apposito allegato;
- attestazione dell'indizione della Conferenza di servizi;
- individuazione degli atti di assenso comunque denominati che, tramite la Conferenza di servizi, vengono ricompresi e sostituiti nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA);
- elencazione delle amministrazioni convocate alla Conferenza di servizi;
- attestazione dei rappresentanti legittimati delle amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi;
- verbale dei lavori svolti dalla Conferenza di servizi.

I capitoli relativi al “Quadro di riferimento progettuale” e al “Quadro di riferimento” ambientale” devono concernere, così come è stabilito per il SIA, oltre che la fase di gestione, anche la fase di realizzazione del progetto e quella di dismissione.

Il capitolo relativo al “Quadro di riferimento” ambientale” deve prendere in considerazione, così come è stabilito per il SIA, oltre che gli impatti ambientali attesi, anche la individuazione dello stato di qualità ambientale preesistente al progetto.

Si ricorda che la LR sulla VIA stabilisce, all'art. 16, comma 1, l'obbligo di risposta, che può opportunamente essere data singolarmente o per gruppi, alle osservazioni ed ai contributi eventualmente presentati dai soggetti interessati.

Nelle **determinazioni conclusive della Conferenza di servizi devono essere chiaramente riportate le volontà**, con particolare attenzione ai dissensi espressi, delle amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi, nonché **riportati gli atti preordinati** alla emanazione degli atti di assenso, ovvero, qualora emessi, **allegati gli stessi atti di assenso** comunque denominati che vengono ricompresi e sostituiti nella procedura di VIA.

Si ricorda che il **“Rapporto sull'impatto ambientale”** approvato nella sua versione finale a conclusione dei lavori della Conferenza di servizi deve necessariamente ricomprendere (in forma estesa o riassunta) le eventuali controdeduzioni del proponente sia alle osservazioni presentate da parte dei soggetti interessati sia all'iniziale schema di “Rapporto sull'impatto ambientale” inviati rispettivamente ai sensi dell'art. 15, comma 2, e dell'art. 18, comma 3, della LR sulla VIA.

Il “Rapporto sull’impatto ambientale” approvato e debitamente sottoscritto dai rappresentanti legittimati delle amministrazioni riunite nella Conferenza di servizi rappresenta il documento su cui sono riassunte le valutazioni, le motivazioni e le determinazioni relative ai provvedimenti di competenza di ogni singola amministrazione e alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dell’autorità competente.

Operativamente il “Rapporto sull’impatto ambientale” costituisce il documento in cui confluiscono tutte le valutazioni istruttorie e le eventuali prescrizioni relative a tutti gli assensi comunque denominati che vengono ricompresi, tramite la Conferenza di servizi, nella procedura di VIA; tali eventuali prescrizioni sono da evidenziare riassuntivamente nel capitolo “Conclusioni” del “Rapporto sull’impatto ambientale”.

Al “Rapporto sull’impatto ambientale” è opportuno che siano allegati i provvedimenti relativi ai diversi atti di assenso comunque denominati ricompresi nella Conferenza di servizi.

Per la assunzione delle determinazioni finali della Conferenza di servizi, in particolare per quanto concerne l’espressione di dissensi, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, i cui elementi sono stati ricordati ai **paragrafi 5.B.12.3 e 5.B.12.4**.

5.B.19 DELIBERAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DA PARTE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE E SUA COMUNICAZIONE

Ai sensi dell’art. 16, comma 1, della LR sulla VIA **l’autorità competente delibera la valutazione di impatto ambientale (VIA) :**

- **entro 120 giorni** dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’“Avviso dell’avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto definitivo” per l’effettuazione della procedura di VIA;
- **entro 105 giorni** dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’“Avviso dell’avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto definitivo” per l’effettuazione della procedura di VIA, per i progetti **precedentemente assoggettati alla procedura di verifica (screening)**.

Si sottolinea che la previsione di cui all’art. 16 comma 2, della LR sulla VIA non trova più applicazione in quanto la legge 340/2000 ha abrogato le disposizioni della legge 109/94 cui tale comma faceva riferimento.

La valutazione di impatto ambientale (VIA) rappresenta la determinazione dell'autorità competente e si esprime in merito all'impatto ambientale del progetto (art. 16, comma 1).

La **valutazione di impatto ambientale (VIA) può essere:**

- **positiva:** in tal caso **le eventuali prescrizioni in essa contenute sono vincolanti:**
 - **per il proponente che deve conformare il progetto ad esse;**
 - **per le amministrazioni competenti** al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto (art. 17, comma 5);
- **negativa:** in tal caso essa **preclude la realizzazione del progetto** (art. 17, comma 6).

La **valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva comprende e sostituisce:**

- per i progetti relativi alle **attività produttive**, **tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del Comune, dell'Ente di gestione di area protetta naturale regionale** (art. 17, comma 1);
- per i progetti relativi alle **opere pubbliche o di interesse pubblico**, **tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto** (art. 17, comma 2);
- per i progetti relativi alle **opere pubbliche o di interesse pubblico**, inoltre, **la variante agli strumenti urbanistici** qualora tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA con apposito elaborato cartografico e **l'assenso dell'Amministrazione comunale sia ratificata entro 30 giorni dal Consiglio comunale** a pena di decadenza (art. 17, comma 3).

Operativamente è utile che alla valutazione di impatto ambientale (VIA) **sia allegato il "Rapporto sull'impatto ambientale"** approvato nella sua versione finale a conclusione dei lavori della Conferenza di servizi.

E', inoltre, necessario che alla valutazione di impatto ambientale (VIA) **siano allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati acquisiti in Conferenza di servizi**, qualora emessi in forma provvedimentoale.

Lo stesso comma 1 dell'art. 16 della LR sulla VIA stabilisce che **l'autorità competente nella valutazione di impatto ambientale (VIA) contestualmente si esprime sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni.**

Operativamente tale disposizione si traduce nel fatto che in tale atto deve essere data risposta, singolarmente o per gruppi, alle osservazioni ed ai contributi presentati dai soggetti interessati, ed alle eventuali contoddeduzioni inviate dal proponente. Se tali risposte sono già contenute nel "Rapporto sull'impatto ambientale" approvato a conclusione della Conferenza di servizi la delibera di valutazione di impatto ambientale (VIA) può opportunamente fare rinvio ad essa.

E' utile specificare che **la valutazione di impatto ambientale (VIA) sia deliberata dall'organo collegiale esecutivo dell'autorità competente, cioè dalla Giunta regionale o provinciale o comunale**, in quanto essa implica, in ogni caso, una valutazione discrezionale sul livello di impatto ambientale, ponderando diversi interessi pubblici egualmente riconosciuti, ai fini della complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.

D'altra parte, per analogia, questa indicazione è ritraibile anche da quanto disposto:

- dall'art. 19 della LR sulla VIA secondo cui, nel caso di procedure per progetti con impatti ambientali interregionali, "la Giunta regionale delibera la valutazione di impatto ambientale (VIA) d'intesa con le Regioni cointeressate"
- dall'art. 20 della LR sulla VIA secondo cui, nel caso di procedure di impatto ambientale di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, "il parere relativo alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 è espresso dalla Giunta regionale".

Si sottolinea come la procedura di VIA **deve sempre concludersi con una valutazione di impatto ambientale (VIA) espressa.**

In tale deliberazione **devono sempre essere attestate:**

- **le determinazioni conclusive della Conferenza di servizi;**
- **gli atti di assenso comunque denominati concessi ovvero negati.**

Nel caso di atti di assenso comunque denominati negati in sede di Conferenza di servizi, valgono le disposizioni dell'att. 14 – quater della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, che sono state riportate al **paragrafo 5.B.12.4.**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della LR sulla VIA, la **valutazione di impatto ambientale (VIA) deve contenere un termine temporale per la propria efficacia: tale termine non può mai essere inferiore a 3 anni** anche in deroga ai termini inferiori previsti per gli atti ricompresi e sostituiti.

Concretamente ciò comporta che la **procedura di VIA va integralmente rinnovata nel caso in cui il proponente non inizi a realizzare il progetto entro il termine temporale stabilito** dall'autorità competente nella valutazione di impatto ambientale (VIA).

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR sulla VIA, **l'autorità competente deve comunicare la valutazione di impatto ambientale (VIA) al proponente e a tutte le amministrazioni competenti** al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa, **nonché agli enti e agli organi competenti in materia di controllo nelle materie ambientali** ed in particolare all'ARPA.

Nel caso di procedure relative ad attività produttive, **l'autorità competente**, in base a quanto definito all'art. 6, comma 2, della LR sulla VIA **comunica la valutazione di impatto ambientale (VIA) allo Sportello unico competente, il quale a sua volta provvede a comunicarla al proponente e a tutte le amministrazioni competenti** al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa, **nonché agli enti e agli organi competenti in materia di controllo nelle materie ambientali** ed in particolare all'ARPA.

Tali comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della LR sulla VIA, **qualora la valutazione di impatto ambientale (VIA) comprenda l'autorizzazione paesaggistica**, rilasciata dal Comune ai sensi degli artt. 10 e seguenti della LR 1 agosto 1978, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'art. 7 della legge 1497/39, ora sostituito dall'art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali", **essa è trasmessa al Ministero per i Beni culturali e ambientali** al fine dell'esercizio dei poteri di cui al comma 9 dell'art. 82 del DPR 616/77 e successive modifiche e integrazioni, ora sostituito dall'art. 151 del D.Lgs. 490/99.

Si ricorda, infine, che l'art. 16, comma 3, della LR sulla VIA prevede la **pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione, a cura dell'autorità competente della valutazione di impatto ambientale (VIA).**

In tali pubblicazioni è necessario siano ben identificati:

- l'autorità competente;

- il progetto;
- la sua localizzazione;
- il proponente;
- le province ed i comuni interessati;
- il contenuto delle decisioni e/o deliberazioni.

5.B.20 MONITORAGGIO

Si ricorda che l'art. 22 della LR sulla VIA stabilisce che il proponente deve trasmettere all'autorità competente i risultati del monitoraggio eventualmente prescritto nella deliberazione concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA).

Lo stesso art. 22 stabilisce che l'autorità competente per l'eventuale gestione dei dati e delle misure derivanti dal monitoraggio si avvale dell'ARPA nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente e il territorio di cui all'art. 5, comma 1, lett. e), della L. R. 44/95.

L'autorità competente si avvale inoltre di ARPA per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale.

6. INDIRIZZI PER IL MONITORAGGIO

L'art. 22 della LR sulla VIA stabilisce che il proponente deve trasmettere all'autorità competente i risultati del monitoraggio eventualmente prescritto nella decisione in merito alla procedura di verifica (screening) ovvero nella deliberazione concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA).

L'autorità competente per l'eventuale gestione dei dati e delle misure derivanti dal monitoraggio si avvale dell'ARPA nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente e il territorio di cui all'art. 5, comma 1, lett. e), della L. R. 44/95.

L'autorità competente si avvale inoltre di ARPA per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale.

Il proponente, in genere, deve effettuare la fase di monitoraggio, che si configura come un ciclo che evolve nel tempo, durante e dopo la realizzazione del progetto, raccogliendo alcune informazioni sistematiche sullo stato ambientale, per trasmettere poi i risultati alle amministrazioni ed agli enti interessati.

Realizzare un “monitoraggio ambientale” significa stabilire lo stato dell’ambiente nel corso del tempo, rilevandone le modifiche significative che si possono manifestare.

Per definire un programma di monitoraggio è necessario rispettare alcuni requisiti ed effettuare alcuni passi fondamentali qui di seguito indicati:

- identificare le azioni ed i processi di progetto che causano (o possono causare) impatti significativi ed identificare gli obiettivi del monitoraggio (i tipi di impatto; la relativa incidenza; la durata e la localizzazione; requisiti dei dati ambientali da raccogliere). Ciò è correlato con i risultati del SIA. La frequenza dovrebbe essere quella minima necessaria per l’analisi dell’andamento temporale e per poter definire la correlazione causa/effetto tra progetto e ambiente. La durata della raccolta dati solitamente deve essere correlata alla durata delle attività che causano gli impatti, considerando anche che diverse fasi di un’azione possono produrre impatti che persistono dopo la cessazione delle attività. La localizzazione dei siti di monitoraggio avviene sulla base della localizzazione delle attività che causano gli impatti e delle zone che possono essere interessate. Nel fissare i requisiti dei dati da raccogliere si dovrebbe chiarire il formato (tabelle con elaborazioni statistiche, carte, grafici, compendi, mappe, carte tematiche, prodotti informatici, tecniche grafiche, ecc.). I criteri per scegliere un formato adatto includono facilità di accesso ai dati da parte di tutti i potenziali utenti, intellegibilità, possibilità di interrelazione tra i diversi formati, facilità di aggiornamento;
- predisporre un progetto per la raccolta di informazioni sugli impatti ambientali, definendo istruzioni operative e criteri prestazionali per le misure o stime di indicatori e indici ambientali;
- stabilire le soglie ed i criteri prestazionali di accettabilità degli impatti e le azioni da intraprendere per risolvere gli eventuali superamenti delle soglie;
- definire i criteri di revisione degli obiettivi del monitoraggio;
- coordinamento con le attività di Enti e/o Agenzie che operano nel campo del monitoraggio ambientale (già nella fase iniziale della predisposizione del programma di monitoraggio), in particolare, con ARPA. Il programma di monitoraggio si deve in ogni caso integrare con i sistemi di monitoraggio esistenti;

La fase di attuazione del monitoraggio va intesa come l’insieme di tutte le operazioni relative all’acquisizione, alla elaborazione ed alla restituzione dei dati e misure per la descrizione dell’ambiente, delle opere significative e degli impatti connessi.

E’ compito del proponente trasmettere alle amministrazioni interessate i risultati del monitoraggio attraverso la redazione di rapporti di sintesi. I criteri utilizzati per la

valutazione degli impatti si devono basare su limiti stabiliti per legge, o su pareri e giudizi professionali.

Il rapporto periodico sul monitoraggio effettuato è necessario che sia predisposto al termine di ciascun ciclo di monitoraggio.

I requisiti del rapporto sono stabiliti nella decisione in merito alla procedura di verifica (screening) o nella valutazione di impatto ambientale (VIA) e nel programma di monitoraggio. Di seguito sono indicati alcuni requisiti di base:

- gli impatti ambientali stimati o misurati, per quanto possibile, dovrebbero sempre essere connessi alle attività ed agli interventi che li possono avere causati;
- il linguaggio delle parti dirette al pubblico dovrebbe essere semplice, riportando le parti tecniche in specifici allegati. E' utile descrivere l'evoluzione delle prestazioni ambientali dell'intervento con un numero limitato di indici sintetici riferiti a soglie, limiti o valori guida di riferimento;
- la sintetica descrizione del sistema di monitoraggio ambientale e del contesto organizzativo più ampio nel quale si inserisce il rapporto dovrebbe sempre inquadrare le particolari misure o stime riportate;
- è necessario indicare chiaramente le scadenze per le azioni future di mitigazione o di monitoraggio ambientale.

La fase di monitoraggio implica la correlazione dei dati acquisiti con le banche dati ed i sistemi informativi ambientali e territoriali e la scelta d'idonei sistemi informativi per la classificazione e la restituzione delle conoscenze acquisite. A ciò rinvia la previsione della LR sulla VIA secondo cui l'autorità competente si avvale delle strutture dell'ARPA per l'eventuale gestione dei dati e delle misure nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio.

L'organizzazione dei dati deve consentire una gestione unitaria del quadro informativo, pur nella diversità di dati derivanti, per ciascun settore d'indagine, dall'analisi disaggregata d'aree territoriali aventi differenti caratteri ambientali.

E' necessario coordinare le attività di monitoraggio conseguenti alla procedura di verifica (screening) o alla procedura di VIA con le attività di Enti e/o Agenzie che operano nel campo del monitoraggio ambientale, in particolare con ARPA, che dispone di dati ambientali, sia recenti sia di serie storica, e gestisce reti di monitoraggio ambientale.

Tale attività di coordinamento è finalizzata a:

- evitare l'eccesso di dati raccolti da più soggetti con spreco di risorse;

- ottimizzare gli obiettivi e le priorità di monitoraggio ambientale, specificando gli insiemi di dati da raccogliere e fornendo indicazioni omogenee sulle modalità tecniche di rilievo,
- evidenziare le possibili sinergie tra diverse strutture di monitoraggio, con evidente riduzione dei costi di realizzazione;
- gestire le reti e le stazioni di monitoraggio in modo integrato. L'importanza delle "relazioni" tra i differenti dati ambientali, della integrazione e la "confrontabilità" consiste sulla sinergia informativa che può scaturire dalla letture di informazioni correlate. E' l'integrazione dei dati correlati che può conferire ai sistemi informativi una maggiore efficacia.

ALLEGATO 1 LE DEFINIZIONI DA UTILIZZARE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) E LA PROCEDURA DI VIA

- a) **impatto ambientale:** l'insieme degli effetti rilevanti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che progetti, pubblici o privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi naturali e umani;
- b) **procedura di verifica (screening):** procedura preliminare, disciplinata dal titolo II della LR sulla VIA, volta a definire se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA;
- c) **procedura di VIA:** la procedura, disciplinata dal titolo III della LR sulla VIA, finalizzata alla espressione, da parte dell'autorità competente, della valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui alla successiva lettera f);
- d) **studio d'impatto ambientale (SIA):** studio tecnico-scientifico degli impatti ambientali di un progetto, di cui all'art. 11 della LR sulla VIA;
- e) **definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping):** fase preliminare facoltativa, disciplinata dall'art. 12 della LR sulla VIA, volta a definire, in contraddittorio tra autorità competente e proponente, le informazioni che devono essere fornite nel SIA;
- f) **valutazione di impatto ambientale (VIA):** determinazione dell'autorità competente, disciplinata dall'art. 16 della LR sulla VIA, in ordine all'impatto ambientale del progetto;
- g) **proponente:** il committente o l'autorità proponente, cioè rispettivamente il soggetto privato o pubblico che predispone le iniziative relative ad un progetto da sottoporre alle procedure disciplinate dalla LR sulla VIA;
- h) **progetto:** gli elaborati tecnici, preliminari, definitivi o esecutivi, concernenti la realizzazione di impianti, opere o interventi, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse naturali. Nel caso di impianti, opere o interventi pubblici, per progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo si intende quanto definito rispettivamente nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;

- i) **autorità competente:** l'amministrazione che effettua le procedure disciplinate dalla LR sulla VIA, ai sensi dell'art. 5 della stessa Legge;
- j) **Comuni interessati:** i Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati;
- k) **Provincia interessata:** la Provincia nel cui territorio sono ricompresi i Comuni interessati;
- l) **amministrazioni interessate:** le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto;
- m) **associazioni interessate:** gli enti, le associazioni, ed in particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i comitati esponenziali di categorie o interessi collettivi, interessati dalla realizzazione del progetto ed operanti nella regione;
- n) **soggetto interessato:** ogni soggetto portatore di un interesse inerente alla realizzazione del progetto;
- o) **ufficio competente:** la struttura organizzativa istituita o designata dalla autorità competente per curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure disciplinate dalla LR sulla VIA;
- p) **soglia dimensionale:** il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla LR sulla VIA.

